



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1259

Salario minimo e validità erga omnes dei contratti collettivi nazionali di lavoro

02/05/2021 - 08:46

Indice

1. DDL S. 1259 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 1259	4
1.3. Trattazione in Commissione	7
1.3.1. Sedute	8
1.3.2. Resoconti sommari	9
1.3.2.1. 11 ^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)	10
1.3.2.1.1. 11 ^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 108 (pom.) del 07/05/2019	11
1.3.2.1.2. 11 ^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 109 (ant.) dell'08/05/2019	46
1.3.2.1.3. 11 ^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 110 (pom.) dell'08/05/2019	52
1.3.2.1.4. 11 ^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 115 (pom.) del 18/06/2019	63
1.3.2.1.5. 11 ^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 116 (pom.) del 25/06/2019	68
1.3.2.1.6. 11 ^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 117 (ant.) del 26/06/2019	73
1.3.2.1.7. 11 ^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 118 (pom.) del 02/07/2019	76
1.3.2.1.8. 11 ^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 124 (pom.) del 16/07/2019	80

1. DDL S. 1259 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1259
XVIII Legislatura

Salario minimo e validità erga omnes dei contratti collettivi nazionali di lavoro

Iter

2 luglio 2019: in corso di esame in commissione

Successione delle letture parlamentari

S.1259

in corso di esame in commissione

Iniziativa Parlamentare

[Francesco Laforgia](#) ([Misto, Liberi e Uguali](#))

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **30 aprile 2019**; annunciato nella seduta n. 112 del 14 maggio 2019.

Classificazione TESEO

MINIMI SALARIALI

Articoli

CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO (Art.1), RAPPRESENTATIVITA' DEI SINDACATI (Art.2), ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA (Art.2), COMMISSIONI CONSIGLI E COMITATI AMMINISTRATIVI (Art.3), ARBITRATO E CONCILIAZIONE (Art.3), MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (Artt.3, 5), OSSERVATORI (Art.3), SANZIONI AMMINISTRATIVE (Art.4), PENE PECUNIARIE (Art.4), CONTRATTI DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI (Art.4), INTERDIZIONE DA UFFICI PROFESSIONI ARTI (Art.4), FONDI DI BILANCIO (Art.5), ISPEZIONI (Art.5), SITI E PORTALI WEB (Art.5)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Susy Matrisciano](#) ([M5S](#)) (dato conto della nomina l'8 maggio 2019) .

Assegnazione

Assegnato alla [11ª Commissione permanente \(Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale\)](#) in **sede referente** il 6 maggio 2019. Annuncio nella seduta n. 112 del 14 maggio 2019.

Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 10ª (Industria)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1259

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1259

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **LAFORGIA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 APRILE 2019

Salario minimo e validità *erga omnes* dei contratti collettivi nazionali di lavoro

Onorevoli Senatori. - Il presente disegno di legge attua l'obiettivo di definire la giusta retribuzione tramite la validità *erga omnes* dei contratti collettivi nazionali di lavoro. Questa misura necessaria di per sé è tanto più urgente in un contesto italiano caratterizzato da oltre 2,5 milioni di *working poors*, coloro che appartengono alla categoria dei lavoratori poveri che, pur avendo un'occupazione, si trovano a rischio di povertà e di esclusione sociale a causa del livello troppo basso del loro reddito, dell'incertezza sul lavoro, della scarsa crescita reale del livello retributivo, dell'incapacità di risparmi. Il fenomeno, causato anche da una progressiva polarizzazione del mercato del lavoro, che non facilita la disponibilità occupazionale per le fasce medie di reddito, è presente negli Stati Uniti, in Italia, ma anche altrove e richiede l'applicazione di specifiche politiche di supporto (fissazione di un salario minimo, programmi di *training* e formazione obbligatori, eccetera).

Posto che una percentuale compresa tra l'80 e il 90 per cento dei lavoratori italiani è coperta dai contratti nazionali, appare improcrastinabile rendere quei contratti validi *erga omnes*, facendoli dunque valere per tutti, recependo gli accordi interconfederali e permettendo così che, insieme al salario, anche altri diritti - come le ferie - diventino per legge i diritti minimi, stabiliti dalla contrattazione tra le parti, sotto i quali non potere andare.

Per poter affrontare il tema del salario minimo è indispensabile partire dal rafforzamento della contrattazione.

Una norma di legge che si propone di fissare un salario minimo orario legale per tutti i lavoratori dipendenti deve innanzitutto stabilire il valore legale dei trattamenti economici complessivi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, poiché - altrimenti - potrebbe favorire una fuoriuscita dall'applicazione dei contratti, rivelandosi così uno strumento per abbassare salari e tutele dei lavoratori.

Un rischio che si fa maggiormente concreto stante la diffusa struttura di piccole e medie imprese presenti nel tessuto economico italiano.

È dunque importante prevedere un meccanismo in base al quale assumono valore legale i minimi dei contratti collettivi nazionali firmati dalle organizzazioni più rappresentative in cui saranno le stesse parti sociali a definire il salario minimo legale che si applicherà ai lavoratori non coperti dalla contrattazione nazionale.

Pertanto con l'articolo 1 della nostra proposta, per dare attuazione all'articolo 36, primo comma, della Costituzione (nonché all'articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea), stabiliamo che si faccia riferimento al trattamento economico complessivo previsto dai contratti collettivi di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative sul piano nazionale, che assumono valore *erga omnes* per tutti gli addetti del settore, ma anche per i settori affini anche se non coperti da contratti collettivi.

Tali disposizioni sono valide anche per i collaboratori, mentre per gli apprendisti rimarrebbe in vigore la possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto a quello spettante in

applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro.

L'articolo 2, al fine di individuare le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative sul piano nazionale, fa riferimento per le organizzazioni dei lavoratori ai criteri associativi ed elettorali di cui al testo unico sulla rappresentanza, recato dall'accordo del 10 gennaio 2014 tra Confindustria, Cgil, Cisl e Uil, e per le organizzazioni dei datori di lavoro ai criteri del numero di imprese associate in relazione al numero complessivo di imprese e del numero di dipendenti delle imprese associate in relazione al numero complessivo di lavoratori impiegati nel complesso delle imprese.

L'articolo 3 istituisce una Commissione di analisi, monitoraggio e arbitraggio, alla quale si possono rivolgere le parti sociali per dirimere le eventuali difficoltà nell'applicazione delle disposizioni della presente legge.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, avvalendosi della Commissione, riferisce annualmente al Parlamento, in occasione della presentazione del Documento di economia e finanza, sui risultati conseguiti nell'applicazione della presente legge.

L'articolo 4 prevede delle sanzioni pecuniarie e l'esclusione dalla partecipazione a gare d'appalto pubbliche concernenti contratti di fornitura di prestazione di servizi ed esecuzione di opere edilizie, per due anni, per le imprese che subiscono l'applicazione delle sanzioni amministrative.

L'articolo 5 prevede la costituzione di un Fondo di 20 milioni di euro annui, a valere sulle risorse del Fondo per l'occupazione, per aumentare gli organici dei servizi ispettivi, le loro dotazioni informatiche e la loro omogeneizzazione, nonché la costituzione di un sito informativo *online*.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Giusta retribuzione e validità erga omnes dei contratti collettivi di lavoro)

1. Al fine di dare attuazione al diritto fondamentale sancito dall'articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e al diritto di ogni lavoratore ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa, di cui all'articolo 36 della Costituzione, si fa riferimento al trattamento economico complessivo previsto dai contratti collettivi di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative sul piano nazionale individuate ai sensi della presente legge.

2. Il trattamento minimo tabellare stabilito da uno dei contratti collettivi nazionali di cui al comma 1 si applica a tutti i lavoratori del settore ovunque impiegati nel territorio nazionale e ai lavoratori appartenenti a settori non coperti da tale contratto collettivo di lavoro il cui ambito di applicazione sia maggiormente connesso e obiettivamente vicino in senso qualitativo, anche considerato nel suo complesso, all'attività svolta dai lavoratori anche in maniera prevalente.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai rapporti di collaborazione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ad eccezione di quelli previsti alle lettere *b)*, *c)* e *d)* del comma 2 del medesimo articolo.

4. Sono fatti salvi i principi in materia di contratto di apprendistato previsti dall'articolo 42, comma 5, lettera *b)*, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

Art. 2.

(Organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative)

1. Al fine di individuare le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative sul piano nazionale per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 della presente legge, si applicano per le organizzazioni dei lavoratori i criteri associativi ed elettorali previsti dal testo unico sulla rappresentanza, di cui all'accordo tra Confindustria e CGIL, Cisl e Uil del 10 gennaio 2014, e per le organizzazioni dei datori di lavoro i criteri del numero di imprese associate in relazione al numero complessivo di imprese e del numero di dipendenti delle imprese associate in relazione al numero complessivo di lavoratori impiegati nel complesso delle imprese.

Art. 3.

(Commissione di analisi, monitoraggio e arbitraggio)

1. È istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una Commissione di analisi, monitoraggio e arbitraggio, composta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali o da un suo rappresentante, che la convoca e la presiede, e da sei membri di cui quattro designati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) e dall'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) e due professori universitari di prima fascia in disciplina di diritto del lavoro, nominati, con proprio decreto, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali. I membri della Commissione durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.
2. Alla Commissione di cui al comma 1 si possono rivolgere le organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori in merito all'applicazione dei criteri di cui all'articolo 2 e in merito all'interpretazione del comma 2 dell'articolo 1, fatto salvo il diritto di ricorrere in giudizio da parte di ogni singolo lavoratore.
3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, avvalendosi della Commissione di cui al comma 1, riferisce annualmente alle Camere, in occasione della presentazione del Documento di economia e finanza, sui risultati conseguiti nell'applicazione della presente legge.

Art. 4.

(Sanzioni)

1. Il datore di lavoro o il committente che eroga al lavoratore un compenso inferiore a quello risultante dall'applicazione dell'articolo 1 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 10.000 per ciascun lavoratore.
2. Il datore di lavoro o il committente che affida l'esecuzione di opere o la prestazione di servizi a un altro committente nella consapevolezza che quest'ultimo non rispetti quanto previsto dall'articolo 1 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 1.000 per ciascun lavoratore.
3. L'applicazione delle sanzioni amministrative previste dai commi 1 e 2 comporta l'esclusione per due anni dalla partecipazione a gare d'appalto pubbliche concernenti contratti di fornitura di prestazione di servizi ed esecuzione di opere edilizie.

Art. 5.

(Rafforzamento del sistema ispettivo)

1. Presso lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Fondo per il rafforzamento del sistema ispettivo del lavoro, di seguito denominato « Fondo ». Al Fondo sono attribuite risorse pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, a valere sulle risorse del Fondo per l'occupazione, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
2. Le risorse del Fondo sono finalizzate all'incremento del personale degli ispettorati del lavoro, dei servizi ispettivi dell'INPS e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), all'attuazione delle misure di cui al comma 3, nonché al miglioramento e all'omogeneizzazione delle dotazioni strumentali informatiche di tali ispettorati e servizi. Le assunzioni di cui al presente comma possono essere eseguite anche in deroga alle disposizioni generali relative alle assunzioni e al *turn-over* del personale delle pubbliche amministrazioni.
3. Al fine di assicurare la più ampia pubblicità e circolazione in formato aperto dei dati relativi alle retribuzioni minime vigenti e delle informazioni acquisite in via amministrativa ovvero attraverso le ispezioni, è istituito e aggiornato a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un sito *online* consultabile da tutti i cittadini.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1259
XVIII Legislatura

Salario minimo e validità erga omnes dei contratti collettivi nazionali di lavoro

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

11^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) (sui lavori della Commissione)

[N. 108 \(pom.\)](#)

7 maggio 2019

11^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) in sede referente

[N. 109 \(ant.\)](#)

8 maggio 2019

[N. 110 \(pom.\)](#)

8 maggio 2019

[N. 115 \(pom.\)](#)

18 giugno 2019

[N. 116 \(pom.\)](#)

25 giugno 2019

[N. 117 \(ant.\)](#)

26 giugno 2019

[N. 118 \(pom.\)](#)

2 luglio 2019

11^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) (sui lavori della Commissione)

[N. 124 \(pom.\)](#)

16 luglio 2019

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 11^ Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

1.3.2.1.1. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 108 (pom.) del 07/05/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MARTEDÌ 7 MAGGIO 2019
108ª Seduta

Presidenza della Presidente
[CATALFO](#)

Intervengono il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Fantinati e il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Cominardi.

La seduta inizia alle ore 15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La presidente [CATALFO](#) (M5S) avverte che per la seduta della Commissione è stata richiesta la pubblicità dei lavori, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, sulla quale la Presidenza ha già fatto conoscere il proprio assenso. Dispone pertanto l'attivazione del circuito audiovisivo.

Prende atto la Commissione.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

La presidente [CATALFO](#) rende noto che la documentazione riferita al disegno di legge n. 1122 (deleghe miglioramento PA), consegnata nel corso dell'audizione informale svoltasi nella seduta odierna dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, sarà resa disponibile sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del professor Pasquale Tridico a Presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ([n. 22](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, nonché dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479. Esame e rinvio)

Il relatore [ROMAGNOLI](#) (M5S) illustra brevemente il *curriculum* del professor Tridico, che ritiene pienamente idoneo, per profilo professionale e comprovata esperienza, a ricoprire l'incarico di Presidente dell'INPS. In conclusione, ne chiede formalmente l'audizione, ai sensi dell'articolo 47, comma 1-*bis*, del Regolamento

Concorda la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) (n. 79)

(Osservazioni alla 7a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 30 aprile.

Il senatore [PATRIARCA](#) (PD), in considerazione dell'andamento dei lavori presso la Commissione di merito, chiede un rinvio dell'esame dell'atto in oggetto.

Si associa il relatore [AUDDINO](#) (M5S).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1249) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 9a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 30 aprile.

Si apre la discussione generale.

Il senatore [PATRIARCA](#) (PD) riconosce l'importanza del provvedimento in esame, le cui disposizioni, a suo parere, si muovono nel solco di quelle varate nel corso della precedente legislatura, ma anticipa che il proprio Gruppo esprimerà un voto di astensione a causa della limitatezza delle risorse individuate e della mancata estensione anche al 2020 delle misure di sostegno ai settori in crisi.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la [PRESIDENTE](#) dichiara chiusa la discussione generale.

La relatrice [BOTTO](#) (M5S) illustra uno schema di parere favorevole, pubblicato in allegato.

Presente il prescritto numero di senatori, la [PRESIDENTE](#) mette ai voti lo schema di parere favorevole formulato dalla relatrice, che risulta approvato.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese (n. 81)

(Osservazioni alla 5a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [CAMPAGNA](#) (M5S) osserva che lo schema di decreto concerne il riparto del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese, istituito dalla legge n. 145 del 2018 con una dotazione complessiva pari a 43,6 miliardi di euro per il periodo 2019-2033. Chiarito che le risorse destinate al Ministero del lavoro sono pari a 3 milioni per ciascuno degli anni 2019-2021, sottolinea che il testo si compone di un unico articolo, secondo il quale gli interventi sono individuati da ciascuna Amministrazione centrale nell'ambito degli stanziamenti ad essa assegnati, nel rispetto delle procedure previste dalla relativa legislazione e, ove necessario, attraverso l'intesa con i livelli di governo decentrati ed il sistema delle autonomie. La disposizione prevede inoltre che, ai fini della valutazione dello stato di avanzamento dei programmi finanziati e delle principali criticità riscontrate nell'attuazione degli interventi, ciascun Ministero, entro il 15 settembre di ogni anno, invii un'apposita relazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze ed alle Camere (ai fini della trasmissione alle Commissioni parlamentari competenti per materia), e individua infine i criteri e le modalità per l'eventuale revoca degli stanziamenti non utilizzati e per la loro diversa destinazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1200) Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [NOCERINO](#) (M5S) rileva preliminarmente che il provvedimento individua una serie di reati attraverso i quali si esercita la violenza domestica e di genere e, in relazione a queste fattispecie, interviene sul codice di procedura penale al fine di velocizzare l'instaurazione del procedimento penale e sul codice penale per inasprire le pene, rimodulare alcune aggravanti e introdurre nuove fattispecie di reato. Per le parti di più stretta competenza della Commissione, si sofferma, in particolare, sull'articolo 5, che prevede l'attivazione, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge, di specifici corsi di formazione per il personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e della Polizia penitenziaria che esercita funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria in relazione alla prevenzione e al perseguimento dei reati di violenza domestica e di genere o interviene nel trattamento penitenziario delle persone condannate per tali reati.

Relativamente invece alle rimanenti parti dell'articolato, la relatrice segnala soprattutto l'articolo 10, che introduce nel codice penale, all'articolo 612-ter, una fattispecie *ad hoc*, volta a sanzionare, con la pena della reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000, il fenomeno del cosiddetto *revenge porn*. Ulteriori disposizioni riguardano il nuovo reato di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa; il nuovo delitto di costrizione o induzione al matrimonio; l'incremento di 7 milioni di euro, a decorrere dal 2020, della dotazione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti, nonché agli orfani per crimini domestici; l'aumento della pena per il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi e per il delitto di atti persecutori; la specifica previsione della deformazione

dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, con l'abrogazione dell'attuale corrispondente ipotesi di lesioni personali gravissime; l'inasprimento delle pene per i delitti di violenza sessuale e la rimodulazione delle aggravanti per la violenza sessuale in danno di minore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(867) Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni

(Parere alla 12a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [GUIDOLIN](#) (M5S), premesso che il provvedimento contiene disposizioni per la tutela della sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie, fa presente che l'articolo 1 prevede l'istituzione presso il Ministero della salute di un Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie in cui siedono rappresentanti delle regioni e dei Ministeri dell'interno, della giustizia e del lavoro e cui sono attribuiti compiti di monitoraggio e di studio. Illustra quindi l'articolo 2, che introduce una circostanza aggravante comune penale, e l'articolo 3, che reca le clausole di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(310) LAUS ed altri. - Istituzione del salario minimo orario

(658) Nunzia CATALFO ed altri. - Disposizioni per l'istituzione del salario minimo orario

(1132) NANNICINI ed altri. - Norme in materia di giusta retribuzione, salario minimo e rappresentanza sindacale

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 17 aprile.

La [PRESIDENTE](#) annuncia che, allo scadere del termine, sono stati presentati 72 emendamenti e 4 ordini del giorno, pubblicati in allegato al resoconto della seduta e riferiti al disegno di legge n. 658, adottato come testo base. Gli emendamenti sono già stati trasmessi alle Commissioni permanenti 1a, 2a e 5a ai fini dell'espressione del relativo parere.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(920-B) Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 aprile.

La [PRESIDENTE](#) ricorda che, allo scadere del termine, sono stati presentati 50 emendamenti e 6 ordini del giorno, pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 30 aprile, che sono stati trasmessi alle Commissioni permanenti 1a, 2a, 5a e 14a per i prescritti pareri.

Avverte quindi che, in assenza di obiezioni, si darà ora avvio alla fase di illustrazione degli emendamenti, come disciplinata dall'articolo 100, comma 9 del Regolamento.
Su richiesta del senatore [PATRIARCA](#) (PD) dispone quindi una breve sospensione dei lavori.

La seduta, sospesa alle ore 15,35, riprende alle ore 15,45.

Il senatore [FLORIS](#) (FI-BP) propone di rinviare la fase di illustrazione degli emendamenti ad altra seduta.

Si associa il senatore [LAUS](#) (PD).

Il sottosegretario FANTINATI, valutati i propri impegni istituzionali, assicura la propria disponibilità per la seduta pomeridiana di domani.

La [PRESIDENTE](#) rinvia il seguito dell'esame del disegno di legge alla seduta pomeridiana di domani, già convocata per le ore 15.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La [PRESIDENTE](#) avverte che l'ordine del giorno della seduta convocata per domani, mercoledì 8 maggio, alle ore 9,30 è integrato con l'esame in sede referente del disegno di legge n. 1259, a firma del senatore Laforgia, recante salario minimo e validità *erga omnes* dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

Prende atto la Commissione.

Avverte inoltre che l'ordine del giorno della seduta convocata per domani, mercoledì 8 maggio, alle ore 15 è integrato con l'audizione, ai sensi dell'articolo 47, comma 1-*bis*, del Regolamento, del presidente dell'INPS, professor Pasquale Tridico.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1249

L'11ª Commissione permanente,
esaminato il decreto-legge in titolo,
apprezze le finalità del provvedimento, volto al rilancio dei settori agricoli in crisi e al sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale;
condivisa l'entità degli interventi;
preso atto delle limitate competenze della 11ª Commissione sulle disposizioni recate dal progetto di legge,
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [658](#)

G/658/1/11

[Floris](#), [Toffanin](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per l'istituzione del salario minimo orario»,

premessi che:

ai sensi dell'articolo 2, si considera retribuzione complessiva proporzionata e sufficiente alla quantità e qualità del lavoro prestato, il trattamento economico complessivo, proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato, non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 1986, n. 936;

l'articolo 3 dispone che, in presenza di una pluralità di contratti collettivi applicabili ai sensi dell'articolo 2, il trattamento economico complessivo che costituisce retribuzione proporzionata e sufficiente non può essere inferiore a quello previsto per la prestazione di lavoro dedotta in obbligazione dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria stessa;

la formulazione dei citati articoli 2 e 3 rischia di escludere dall'applicazione della legge, proprio la contrattazione collettiva stipulata dalle organizzazioni dei datori di lavoro appartenenti alla piccola e media industria,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di includere nell'ambito di applicazione della presente legge, la contrattazione collettiva maggiormente rappresentativa nell'ambito delle PMI, stipulata dalle associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro firmatarie di accordi interconfederali di rappresentanza.

G/658/2/11

[Nannicini](#), [Patriarca](#), [Laus](#), [Parente](#), [Malpezzi](#)

Il Senato,

in sede di esame congiunto dei disegni di legge n. 310, n. 658 e n. 1132,

premessi che:

il fenomeno del lavoro povero in Italia non è riconducibile esclusivamente al problema dell'adeguatezza del salario minimo orario per i lavoratori dipendenti, quanto piuttosto a un insieme di elementi che necessita di una pluralità di interventi per essere compiutamente affrontato;

innanzitutto, occorre incidere sul basso livello medio delle retribuzioni percepite dai lavoratori, oggi erose da un'incidenza del cuneo fiscale che colloca l'Italia al terzo posto tra i 35 Paesi OCSE per peso del prelievo gravante sul lavoro (v. *Taxing Wages* 2018, OCSE). In particolare, a fronte di un cuneo fiscale medio nell'UE-28 pari al 38,4 per cento, in Italia un lavoratore senza carichi familiari è sottoposto a un prelievo fiscale che raggiunge il 47,7 per cento, tra imposte personali sul reddito e contributi previdenziali;

in questo senso, la prima e più rilevante misura di contrasto del lavoro povero passa attraverso la prosecuzione del processo di riduzione strutturale del cuneo fiscale gravante sul costo del lavoro, in linea con le politiche avviate nella scorsa legislatura a sostegno delle retribuzioni di importo mediobasso (*bonus* 80 euro), nonché delle politiche per favorire l'occupazione stabile dei giovani (*bonus* decontribuzione giovani);

impegna il Governo:

a sostenere il livello delle retribuzioni e il potere d'acquisto dei salari, in primo luogo attraverso la riduzione strutturale del cuneo fiscale gravante sul costo del lavoro, in continuità con il processo avviato nella scorsa legislatura.

G/658/3/11

[Parente](#), [Patriarca](#), [Laus](#), [Nannicini](#), [Malpezzi](#)

Il Senato,

in sede di esame congiunto dei disegni di legge n. 310, n. 658 e n. 1132,
premessi che:

il fenomeno del lavoro povero in Italia non è riconducibile esclusivamente al problema dell'adeguatezza del salario minimo orario per i lavoratori dipendenti, quanto piuttosto a un insieme di elementi che necessita di una pluralità di interventi per essere compiutamente affrontato;

un intervento orientato ad eradicare il lavoro povero non può prescindere dalla lotta alla sottoccupazione - diffusa in particolare tra i giovani e le donne - e soprattutto dall'abbattimento del divario retributivo di genere, che ancora persiste nel nostro Paese accrescendo l'esposizione delle donne al rischio della povertà. L'Italia è tuttora, assieme a Malta, il Paese europeo con la più elevata disparità salariale tra uomini e donne; nella fascia di età dai 20 ai 64 anni la differenza di stipendio raggiunge il 19,8 per cento (Eurostat, 2018), mentre il 59 per cento delle donne italiane percepisce una retribuzione oraria più bassa della media nazionale, a fronte del 44 per cento degli uomini (Istat, 2017);

la questione della tutela del salario e della giusta retribuzione per tutti i lavoratori deve essere affrontata su scala continentale, in modo omogeneo e coordinato tra tutti i Paesi europei, secondo un'azione coordinata che veda l'Unione europea impegnata direttamente a garantire la piena attuazione del principio della parità di retribuzione per lo stesso lavoro di pari valore, il contrasto al *dumping* sociale attraverso la crescita dei salari, il rafforzamento della produttività, l'abbattimento del *gap* retributivo di genere;

impegna il Governo:

a promuovere l'adozione di un piano europeo per favorire l'occupazione femminile orientato a garantire l'equità di genere nell'accesso al lavoro e al salario e a rimuovere ogni disparità di reddito tra uomini e donne.

G/658/4/11

[Patriarca](#), [Laus](#), [Parente](#), [Nannicini](#), [Malpezzi](#)

Il Senato,

in sede di esame congiunto dei disegni di legge n. 310, n. 658 e n. 1132,
premessi che:

il fenomeno del lavoro povero in Italia non è riconducibile esclusivamente al problema dell'adeguatezza del salario minimo orario per i lavoratori dipendenti, quanto piuttosto a un insieme di elementi che necessita di una pluralità di interventi per essere compiutamente affrontato;

la lotta al lavoro povero passa necessariamente attraverso la ricerca di peculiari forme di tutela per i lavori parasubordinati o non *standard*, in particolare quelli della *GIG-economy*, nonché attraverso il rafforzamento degli strumenti ispettivi e sanzionatori di contrasto a tutte le forme di lavoro irregolare, a partire dalle false cooperative e dalle false partite IVA,

considerato, altresì, che:

l'Italia, al pari degli altri Paesi europei che non hanno un istituto di salario minimo legale avendo mantenuto una definizione dei minimi retributivi di fonte contrattuale (Svezia, Danimarca, Norvegia, Finlandia, Austria, Svizzera), ha sviluppato *standards* di qualità del lavoro e delle relazioni sindacali particolarmente elevati, oltre che un alto grado di copertura della contrattazione collettiva; elementi positivi e distintivi che occorre mantenere e difendere, a tutela di tutti i lavoratori italiani, anche in presenza di un nuovo quadro normativo e regolatorio;

la questione della tutela del salario e della giusta retribuzione per tutti i lavoratori deve essere affrontata su scala continentale, in modo omogeneo e coordinato tra tutti i Paesi europei, secondo un'azione coordinata che veda l'Unione europea impegnata direttamente a garantire la piena attuazione del principio della parità di retribuzione per lo stesso lavoro nello stesso luogo, il contrasto al *dumping* sociale attraverso la crescita dei salari, il rafforzamento della produttività, l'abbattimento del *gap* retributivo di genere,

impegna il Governo:

a sostenere, anche in sede comunitaria, l'adozione di un istituto di salario minimo europeo, inteso quale strumento di fonte contrattuale e/o legale, parametrato alle condizioni di ciascun Paese e adattato ai rispettivi contesti, da definirsi sulla base del dialogo tra le parti sociali e della contrattazione collettiva nazionale e di settore;

in generale, a favorire il rafforzamento e l'estensione del dialogo sociale e della contrattazione collettiva in tutta l'UE, quali condizioni essenziali per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro dei cittadini europei e per la coesione e il progresso sociale.

Art. 1

1.1

[Nannicini](#), [Patriarca](#), [Laus](#), [Parente](#), [Malpezzi](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *(Norme in materia di giusta retribuzione, salario minimo e rappresentanza sindacale)* -

1. Al fine di dare attuazione al diritto di ogni lavoratore a una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del suo lavoro, come sancito dall'articolo 36 della Costituzione, si fa riferimento ai contratti collettivi nazionali stipulati dalle associazioni di rappresentanza dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, individuate come tali ai sensi della presente legge.

2. Il trattamento minimo tabellare stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dalle associazioni di rappresentanza di cui al comma 1 si applica a tutti i lavoratori del settore, ovunque impiegati nel territorio nazionale.

3. Negli ambiti di attività non coperti dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni di rappresentanza di cui al comma 1, è istituito il salario minimo di garanzia quale trattamento economico minimo che il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore a cui si applica la disciplina del lavoro subordinato, secondo gli importi e le modalità determinati dalla Commissione di cui al comma 4.

4. È istituita, presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), la Commissione paritetica per l'individuazione dei criteri di maggiore rappresentatività delle associazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni nazionali di rappresentanza dei datori di lavoro, nonché degli ambiti e della efficacia dei contratti collettivi. La Commissione è composta da dieci rappresentanti dei lavoratori dipendenti, da dieci rappresentanti delle imprese e dal presidente del CNEL, che la convoca e la presiede. I membri della Commissione sono nominati, su designazione delle associazioni di rappresentanza comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I membri della Commissione durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati. In fase di prima nomina, i membri della Commissione rappresentanti delle parti sociali sono nominati dalle organizzazioni rappresentate nell'assemblea del CNEL.

5. A supporto della Commissione di cui al comma 4, è istituito presso il CNEL un nucleo tecnico di analisi e monitoraggio, composto da quattro esperti designati rispettivamente dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP) e Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), nonché da due professori universitari di prima fascia in discipline economiche o statistiche, nominati, con proprio decreto, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

6. Entro diciotto mesi dal decreto di nomina, la Commissione, tenendo conto degli accordi interconfederali stipulati in materia dalle associazioni di rappresentanza comparativamente più rappresentative, adotta una deliberazione recante:

a) gli ambiti della contrattazione collettiva nazionale di primo livello, tenendo conto della situazione esistente e della necessità di ridurre il numero dei contratti ed evitare sovrapposizioni;

b) i criteri di misurazione e certificazione della rappresentatività delle associazioni sindacali dei lavoratori;

c) i criteri di misurazione e certificazione della rappresentatività delle associazioni nazionali di rappresentanza dei datori di lavoro;

d) i criteri di misurazione e certificazione delle rappresentanze aziendali dei lavoratori;

e) le modalità e i termini per l'acquisizione, l'aggiornamento e la trasmissione dei dati necessari alle finalità di cui alle lettere a), b), c) e d), nel rispetto della disciplina vigente per la protezione dei dati personali;

f) i criteri e le modalità operative per la determinazione della titolarità ed efficacia soggettiva della contrattazione collettiva di primo livello e di secondo livello;

g) i criteri per l'individuazione, in ciascun ambito di cui alla lettera a), dei contratti collettivi nazionali di riferimento ai fini e per gli effetti dell'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300;

h) il salario minimo di garanzia applicabile negli ambiti di attività non coperti da contrattazione collettiva, ove individuati, nonché i criteri per il suo aggiornamento.

7. La Commissione trasmette la deliberazione di cui al comma 6 al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, che la recepisce con uno o più decreti, entro trenta giorni dalla trasmissione.

8. Il datore di lavoro che non si attenga a quanto prescritto dai decreti di cui al comma 7 è soggetto a una sanzione amministrativa da un minimo di euro 1.000 a euro 10.000 per ciascun lavoratore, nonché al ristoro del danno economico determinato ai lavoratori.

9. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, avvalendosi del nucleo tecnico di cui al comma 5, riferisce annualmente al Parlamento in merito agli esiti delle disposizioni della presente legge e dei decreti di cui al comma 7.

10. Il CNEL, in cooperazione con l'INPS, aggiorna la numerazione dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro depositati e archiviati, attribuendo un codice alfanumerico a ciascun contratto o accordo collettivo. Tale codice alfanumerico è denominato "codice CCNL", anche ai fini di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. Il "codice CCNL" è altresì integrato dall'INPS nella procedura relativa alla compilazione digitale dei flussi delle denunce retributive e contributive individuali mensili. A tal fine il datore di lavoro è tenuto a indicare per ciascuna posizione professionale il "codice CCNL" riferibile al contratto o accordo collettivo applicato.

11. Nelle imprese in qualsiasi forma costituite e organizzate, che occupino almeno trecento lavoratori, è istituito un comitato consultivo composto pariteticamente da rappresentanti dei lavoratori e dell'impresa. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle imprese collegate, controllate o controllanti, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, ovvero dirette e coordinate o che svolgono attività di direzione e coordinamento, ai sensi dell'articolo 2497 del codice civile, che occupino in Italia o all'estero, complessivamente considerate, almeno trecento lavoratori. Il comitato consultivo è istituito in ciascuna impresa che occupi almeno trentacinque lavoratori.

12. I contratti collettivi aziendali o, in mancanza, i contratti collettivi nazionali di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, disciplinano la composizione, le procedure di nomina dei componenti, i requisiti di eleggibilità e il procedimento elettorale del comitato consultivo.

13. L'organo di governo delle imprese nelle quali è istituito un comitato consultivo trasmette ogni sei mesi al medesimo comitato una relazione illustrativa della situazione economica, finanziaria,

produttiva e occupazionale dell'impresa stessa. Sulle relazioni periodiche di cui al presente comma il comitato consultivo esprime un parere preventivo e non vincolante.

14. Il comitato consultivo è titolare dei diritti di informazione e consultazione previsti dal decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25, ferma restando la titolarità dei lavoratori ai diritti di informazione ivi previsti. In particolare, il comitato può formulare osservazioni e raccomandazioni sulle proposte di deliberazione dell'impresa nella quale è costituito concernenti:

a) la cessazione o il trasferimento di aziende o di parti importanti delle medesime, le fusioni e le incorporazioni, i nuovi insediamenti e la costituzione di rapporti di cooperazione con altre società;

b) le limitazioni, gli ampliamenti o le modifiche delle attività aziendali, le riconversioni produttive e le modificazioni dell'organizzazione aziendale e del lavoro che comportino rilevanti conseguenze sull'occupazione e sulla mobilità dei lavoratori.

15. I componenti del comitato consultivo sono vincolati al segreto professionale, a norma dell'articolo 622 del codice penale, sulle notizie riservate di cui siano venuti a conoscenza per ragione di tale ufficio.

16. Al comitato consultivo si applica la disciplina in materia di informazione e consultazione dei lavoratori prevista dagli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25.

Le disposizioni di cui ai commi 12, 13, 14, 15 e 16 non si applicano qualora siano stati istituiti uno o più comitati aziendali europei».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2, 3, 4 e 5.

1.2

[Patriarca](#), [Nannicini](#), [Laus](#), [Parente](#), [Malpezzi](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *(Giusta retribuzione e salario minimo di garanzia)* - 1. Al fine di dare attuazione al diritto di ogni lavoratore a una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del suo lavoro, come sancito dall'articolo 36 della Costituzione, si fa riferimento ai contratti collettivi nazionali stipulati dalle associazioni di rappresentanza dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, individuate come tali ai sensi della presente legge.

2. È istituita, presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), la Commissione paritetica per l'individuazione dei criteri di maggiore rappresentatività delle associazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni nazionali di rappresentanza dei datori di lavoro, nonché degli ambiti e della efficacia dei contratti collettivi. La Commissione è composta da dieci rappresentanti dei lavoratori dipendenti, da dieci rappresentanti delle imprese e dal presidente del CNEL, che la convoca e la presiede. I membri della Commissione sono nominati, su designazione delle associazioni di rappresentanza comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I membri della Commissione durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati. In fase di prima nomina, i membri della Commissione rappresentanti delle parti sociali sono nominati dalle organizzazioni rappresentate nell'assemblea del CNEL.

3. A supporto della Commissione di cui al comma 2, è istituito presso il CNEL un nucleo tecnico di analisi e monitoraggio, composto da quattro esperti designati rispettivamente dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP) e Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), nonché da due professori universitari di prima fascia in discipline economiche o statistiche, nominati, con proprio decreto, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

4. Entro diciotto mesi dal decreto di nomina, la Commissione, tenendo conto degli accordi interconfederali stipulati in materia dalle associazioni di rappresentanza comparativamente più rappresentative, adotta una deliberazione recante:

a) gli ambiti della contrattazione collettiva nazionale di primo livello, tenendo conto della

situazione esistente e della necessità di ridurre il numero dei contratti ed evitare sovrapposizioni;

b) i criteri di misurazione e certificazione della rappresentatività delle associazioni sindacali dei lavoratori;

c) i criteri di misurazione e certificazione della rappresentatività delle associazioni nazionali di rappresentanza dei datori di lavoro;

d) i criteri di misurazione e certificazione delle rappresentanze aziendali dei lavoratori;

e) le modalità e i termini per l'acquisizione, l'aggiornamento e la trasmissione dei dati necessari alle finalità di cui alle lettere a), b), c) e d), nel rispetto della disciplina vigente per la protezione dei dati personali;

f) i criteri e le modalità operative per la determinazione della titolarità ed efficacia soggettiva della contrattazione collettiva di primo livello e di secondo livello;

g) i criteri per l'individuazione, in ciascun ambito di cui alla lettera a), dei contratti collettivi nazionali di riferimento ai fini e per gli effetti dell'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300;

h) il salario minimo di garanzia applicabile negli ambiti di attività non coperti da contrattazione collettiva, ove individuati, nonché i criteri per il suo aggiornamento.

5. La Commissione trasmette la deliberazione di cui al comma 4 al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, che la recepisce con uno o più decreti, entro trenta giorni dalla trasmissione.

6. Il datore di lavoro che non si attenga a quanto prescritto dai decreti di cui al comma 5 è soggetto a una sanzione amministrativa da un minimo di euro 1.000 a euro 10.000 per ciascun lavoratore, nonché al ristoro del danno economico determinato ai lavoratori.

7. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, avvalendosi del nucleo tecnico di cui al comma 3, riferisce annualmente al Parlamento in merito agli esiti delle disposizioni della presente legge e dei decreti di cui al comma 5».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2, 3 e 4.

1.3

[Mallegni](#), [Floris](#), [Malan](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Reddito di dignità*) - 1. Al fine di promuovere l'occupazione, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° luglio 2019, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a termine, ovvero con contratto di apprendistato, è riconosciuto, a domanda e per un periodo di sei mesi purché il contratto abbia durata almeno annuale, il Reddito di dignità quale contributo a copertura di una quota del relativo trattamento salariale, nel limite massimo di un importo pari a 2.800 euro annui e nel limite di spesa complessivo di 110 milioni di euro per l'anno 2019 e di 140 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.

2. Al fine di promuovere l'occupazione stabile, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° luglio 2019, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, ovvero trasformino il contratto a tempo determinato, purché attivato prima del 31 gennaio 2019, il Reddito di dignità è riconosciuto, a domanda e per un periodo massimo di sei mesi, a copertura di una quota percentuale del relativo trattamento salariale, nel limite massimo di un importo pari a 11.000 euro e nel limite di spesa complessivo di 1.900 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

3. Nei casi di cui al comma 1, al medesimo datore privato che procede alla trasformazione dei contratti a termine o di apprendistato in essere, entro il 1° dicembre 2019, il Reddito di dignità è riconosciuto, a domanda e per un periodo massimo di dodici mesi, a copertura di una quota percentuale del relativo trattamento salariale, nel limite massimo di un importo pari a 20.000 euro e nel limite di spesa complessivo di 1.300 milioni di euro per l'anno 2019 e di 3.600 milioni di euro annui a

decorrere dall'anno 2020.

4. Ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, i datori di lavoro privati e i lavoratori di cui ai commi 1, 2 e 3 non sono esonerati dal versamento dei contributi previdenziali, dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). La misura di cui ai commi 1, 2 e 3 non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi.

5. A carico dei datori di lavoro privati che beneficiano delle somme di cui ai commi 2 e 3 e che nei successivi dodici mesi licenziano uno o più lavoratori, la somma di cui all'articolo 2, comma 31 della legge 28 giugno 2012, n. 92 è dovuta nella misura del 65 per cento.

6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di riconoscimento delle somme di cui ai commi 1, 2 e 3.

7. Il Capo I del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è abrogato.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nei limiti di spesa complessivi pari a 3.340 milioni di euro per l'anno 2019 e pari a 6.040 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

Conseguentemente,

a) *sopprimere gli articoli da 2 a 5;*

b) *sostituire il Titolo con il seguente: «Disposizioni in materia di Reddito di dignità».*

1.4

[Mallegni](#), [Floris](#), [Malan](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Incentivi all'occupazione*) - 1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, assumono lavoratori con età fino a 35 anni o superiore a 50 anni, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, è riconosciuto, per un periodo massimo di sei anni, l'esonero totale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, tutti i contratti di lavoro a tempo determinato, in essere alla predetta data, sono trasformati in contratti a tempo indeterminato, con la possibilità di rescissione, da entrambe le parti, senza obbligo di reintegro, con preavviso massimo di 30 giorni.

3. Gli articoli da 19 a 28 del Capo III del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono abrogati.

4. Il Capo I del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è abrogato.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4.000 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

Conseguentemente,

a) *sopprimere gli articoli da 2 a 5;*

b) *sostituire il Titolo con il seguente: «Disposizioni in materia di incentivi all'occupazione».*

1.5

[Laforgia](#), [De Petris](#)

Al comma 1, all'inizio del comma premettere le seguenti parole: «Al fine di dare attuazione al diritto fondamentale sancito dall'articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e».

1.6

[De Vecchis](#), [Nisini](#), [Pizzol](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «così come individuati nell'articolo 2094 del codice civile».

1.7

[Toffanin](#), [Floris](#)

Sopprimere le parole: «così come individuati nell'articolo 2094 del codice civile».

1.8

[Toffanin](#), [Floris](#), [Malan](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1- bis. In attuazione dell'articolo 36, primo comma, della Costituzione, la presente legge è finalizzata a tutelare l'equità del compenso dei professionisti iscritti ad un ordine o collegio professionale e a garantire certezza del diritto nei loro rapporti con il committente».

Conseguentemente:

a) *all'articolo 2, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«2- bis. Ai fini della presente legge, per compenso equo si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale.»;

b) *dopo l' articolo 4 , inserire il seguente:*

«Art. 4- bis.

(Clausole che prevedono un compenso non equo)

1. E nulla ogni clausola o patto che determina un eccessivo squilibrio contrattuale tra le parti in favore del committente della prestazione prevedendo un compenso non equo.

2. Si presume, fino a prova contraria, manifestamente sproporzionato all'opera professionale e non equo un compenso di ammontare inferiore ai minimi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o collegi definiti dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dal decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, o inferiore ai corrispettivi minimi definiti dal decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 27 luglio 2016, adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

3. La nullità della clausola o del patto di cui al comma 1 opera a vantaggio del professionista iscritto all'ordine o al collegio che esercita la relativa azione, ferma restando la validità del contratto nelle altre sue parti.

4. La pubblica amministrazione, in attuazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attività, garantisce il principio dell'equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti in esecuzione di incarichi conferiti dopo la data di entrata in vigore della presente legge.»;

c) *all'articolo 5, sostituire le parole: «Ai fini dell'applicazione della presente legge», con le seguenti: «Ai fini dell'applicazione degli articoli 2, commi 1 e 2, 3 e 4 della presente legge».*

Art. 2

2.1

[Laus](#), [Nannicini](#), [Patriarca](#), [Parente](#), [Malpezzi](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (*Applicazione del trattamento minimo tabellare stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro e salario minimo di garanzia*) - 1. Il trattamento minimo tabellare stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dalle associazioni di rappresentanza dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, individuate come tali ai sensi della presente legge, si applica a tutti i lavoratori del settore, ovunque impiegati nel territorio nazionale.

2. Negli ambiti di attività non coperti dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni di rappresentanza di cui al comma 1, è istituito il salario minimo di garanzia quale trattamento economico minimo che il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore a cui si applica la disciplina del lavoro subordinato, secondo gli importi e le modalità determinati dalla Commissione di cui al comma 3.

3. È istituita, presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), la Commissione paritetica per l'individuazione dei criteri di maggiore rappresentatività delle associazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni nazionali di rappresentanza dei datori di lavoro, nonché degli ambiti e della efficacia dei contratti collettivi. La Commissione è composta da dieci rappresentanti dei lavoratori dipendenti, da dieci rappresentanti delle imprese e dal presidente del CNEL, che la convoca e la presiede. I membri della Commissione sono nominati, su designazione delle associazioni di rappresentanza comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I membri della Commissione durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati. In fase di prima nomina, i membri della Commissione rappresentanti delle parti sociali sono nominati dalle organizzazioni rappresentate nell'assemblea del CNEL.

4. A supporto della Commissione di cui al comma 3, è istituito presso il CNEL un nucleo tecnico di analisi e monitoraggio, composto da quattro esperti designati rispettivamente dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP) e Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), nonché da due professori universitari di prima fascia in discipline economiche o statistiche, nominati, con proprio decreto, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

5. Entro diciotto mesi dal decreto di nomina, la Commissione, tenendo conto degli accordi interconfederali stipulati in materia dalle associazioni di rappresentanza comparativamente più rappresentative, adotta una deliberazione recante:

- a) gli ambiti della contrattazione collettiva nazionale di primo livello, tenendo conto della situazione esistente e della necessità di ridurre il numero dei contratti ed evitare sovrapposizioni;
- b) i criteri di misurazione e certificazione della rappresentatività delle associazioni sindacali dei lavoratori;
- c) i criteri di misurazione e certificazione della rappresentatività delle associazioni nazionali di rappresentanza dei datori di lavoro;
- d) i criteri di misurazione e certificazione delle rappresentanze aziendali dei lavoratori;
- e) le modalità e i termini per l'acquisizione, l'aggiornamento e la trasmissione dei dati necessari alle finalità di cui alle lettere a), b), c) e d), nel rispetto della disciplina vigente per la protezione dei dati personali;
- f) i criteri e le modalità operative per la determinazione della titolarità ed efficacia soggettiva della contrattazione collettiva di primo livello e di secondo livello;
- g) i criteri per l'individuazione, in ciascun ambito di cui alla lettera a), dei contratti collettivi nazionali di riferimento ai fini e per gli effetti dell'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300;
- h) il salario minimo di garanzia applicabile negli ambiti di attività non coperti da contrattazione collettiva, ove individuati, nonché i criteri per il suo aggiornamento.

6. La Commissione trasmette la deliberazione di cui al comma 5 al Ministro del lavoro e delle

politiche sociali, che la recepisce con uno o più decreti, entro trenta giorni dalla trasmissione.

7. Il datore di lavoro che non si attenga a quanto prescritto dai decreti di cui al comma 6 è soggetto a una sanzione amministrativa da un minimo di euro 1.000 a euro 10.000 per ciascun lavoratore, nonché al ristoro del danno economico determinato ai lavoratori.

8. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, avvalendosi del nucleo tecnico di cui al comma 4, riferisce annualmente al Parlamento in merito agli esiti delle disposizioni della presente legge e dei decreti di cui al comma 6.».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

2.2

[De Vecchis](#), [Nisini](#), [Pizzol](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Si considera retribuzione complessiva proporzionata e sufficiente ai sensi dell'articolo 1 della presente legge il trattamento economico complessivo, proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato, non inferiore a quello previsto per ciascuna categoria di lavoratori dal contratto collettivo nazionale o territoriale di riferimento. Per i soli settori e per le sole categorie non regolamentate dalla contrattazione collettiva è previsto un salario minimo legale pari a 9 euro all'ora al lordo degli oneri previdenziali e assistenziali».

2.3

[De Vecchis](#), [Nisini](#), [Pizzol](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo la parola: «nazionale» aggiungere le seguenti: «, comprensivo degli elementi fissi e variabili»;*

b) *sostituire le parole: «e comunque non inferiore a 9 euro all'ora al lordo degli oneri contributivi e previdenziali» con le seguenti: «Nei settori non regolamentati dai contratti collettivi la retribuzione complessiva proporzionata e sufficiente ai sensi del presente comma non può comunque essere inferiore a 9 euro all'ora al lordo degli oneri previdenziali e assistenziali».*

2.4

[Carbone](#), [De Siano](#), [Floris](#), [Toffanin](#), [Quagliariello](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo la parola: «nazionale» aggiungere le seguenti: «, comprensivo degli elementi fissi e variabili,»;*

b) *sostituire le parole: «e comunque non inferiore a 9 euro all'ora al lordo degli oneri contributivi e previdenziali» con le seguenti: Nei settori non regolamentati dai contratti collettivi la retribuzione complessiva proporzionata e sufficiente ai sensi del presente comma non può comunque essere inferiore a 9 euro all'ora al lordo degli oneri previdenziali e assistenziali».*

2.5

[De Vecchis](#), [Nisini](#), [Pizzol](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «nazionale» aggiungere le seguenti: «, comprensivo degli elementi fissi e variabili».

2.6

[Carbone](#), [De Siano](#), [Floris](#), [Toffanin](#), [Quagliariello](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «nazionale» aggiungere le seguenti: «, comprensivo degli elementi fissi e variabili,».

2.7

[De Vecchis](#), [Nisini](#), [Pizzol](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le

prestazioni di lavoro».

2.8

[Catalfo](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1:*

- 1) *sostituire le parole:* «e per la zona nella» *con le seguenti:* «in cui opera l'impresa nel»;
- 2) *sostituire le parole da:* «anche considerato», *fino alla fine del comma, con le seguenti:* «all'attività svolta dai lavoratori in maniera prevalente.»;
- 3) *dopo le parole:* «dell'articolo 4,» *aggiungere le seguenti:* «comma 5,»;
- 4) *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Il trattamento economico minimo orario previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro non può comunque essere inferiore a 9 euro lordi»;

b) *aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«2- bis. Per le prestazioni di lavoro domestico rese a favore di persone fisiche che non esercitano attività professionali o di impresa l'importo del trattamento economico minimo orario di cui al comma 1 è definito, sulla base del trattamento economico minimo previsto dal contratto collettivo nazionale del settore, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni sindacali dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Fino all'adozione del decreto l'importo di cui al comma 1 è il trattamento economico minimo previsto dal contratto collettivo nazionale di settore comparativamente più rappresentativo».

2.9

[Floris](#), [Toffanin](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 1986, n. 936», *con le seguenti:* «stipulato dalle associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro firmatarie di accordi interconfederali in materia di rappresentanza con CGIL, CISL e UIL».

Conseguentemente,

a) *all'articolo 3:*

- 1) *al comma 1, sostituire le parole:* «comparativamente più rappresentative a livello nazionale», *con le seguenti:* «come individuate ai sensi dell'articolo 2, comma;
- 2) *sopprimere il comma 2;*

b) *all'articolo 4, comma 1, sostituire le parole:* «comparativamente più rappresentative sul piano nazionale», *con le seguenti:* «come individuate ai sensi dell'articolo 2, comma 1».

2.10

[De Vecchis](#), [Nisini](#), [Pizzol](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 1986, n. 936».

2.11

[Laforgia](#), [De Petris](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 1986, n. 936,» *con le seguenti:* «ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della presente legge».

2.12

[De Vecchis](#), [Nisini](#), [Pizzol](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «il cui ambito di applicazione sia maggiormente connesso e obiettivamente vicino in senso qualitativo, anche considerato nel suo complesso, all'attività svolta dai lavoratori anche in maniera prevalente» *con le seguenti:* «della categoria di riferimento».

2.13

[Toffanin](#), [Floris](#)

Al comma 1, dopo le parole: «all'attività svolta dai lavoratori» aggiungere le seguenti: «e dal datore di lavoro».

2.14

[Patriarca](#), [Nannicini](#), [Laus](#), [Parente](#), [Malpezzi](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «e comunque non inferiore a 9 euro all'ora al lordo degli oneri contributivi e previdenziali».

Conseguentemente,

a) *all'articolo 3, comma 1, sopprimere le parole: «, e in ogni caso non inferiore all'importo previsto al comma 1 dell'articolo 2»;*

b) *all'articolo 3, sostituire il comma 2 con i seguenti:*

«2. È istituita, presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), la Commissione paritetica per l'individuazione dei criteri di maggiore rappresentatività delle associazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni nazionali di rappresentanza dei datori di lavoro, nonché degli ambiti e della efficacia dei contratti collettivi. La Commissione è composta da dieci rappresentanti dei lavoratori dipendenti, da dieci rappresentanti delle imprese e dal presidente del CNEL, che la convoca e la presiede. I membri della Commissione sono nominati, su designazione delle associazioni di rappresentanza comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I membri della Commissione durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati. In fase di prima nomina, i membri della Commissione rappresentanti delle parti sociali sono nominati dalle organizzazioni rappresentate nell'assemblea del CNEL.

2-bis. A supporto della Commissione di cui al comma 2, è istituito presso il CNEL un nucleo tecnico di analisi e monitoraggio, composto da quattro esperti designati rispettivamente dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP) e Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), nonché da due professori universitari di prima fascia in discipline economiche o statistiche, nominati, con proprio decreto, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

2-ter. Entro diciotto mesi dal decreto di nomina, la Commissione, tenendo conto degli accordi interconfederali stipulati in materia dalle associazioni di rappresentanza comparativamente più rappresentative, adotta una deliberazione recante:

a) gli ambiti della contrattazione collettiva nazionale di primo livello, tenendo conto della situazione esistente e della necessità di ridurre il numero dei contratti ed evitare sovrapposizioni;

b) i criteri di misurazione e certificazione della rappresentatività delle associazioni sindacali dei lavoratori;

c) i criteri di misurazione e certificazione della rappresentatività delle associazioni nazionali di rappresentanza dei datori di lavoro;

d) i criteri di misurazione e certificazione delle rappresentanze aziendali dei lavoratori;

e) le modalità e i termini per l'acquisizione, l'aggiornamento e la trasmissione dei dati necessari alle finalità di cui alle lettere a), b), c) e d) nel rispetto della disciplina vigente per la protezione dei dati personali;

f) i criteri e le modalità operative per la determinazione della titolarità ed efficacia soggettiva della contrattazione collettiva di primo livello e di secondo livello;

g) i criteri per l'individuazione, in ciascun ambito di cui alla lettera a), dei contratti collettivi nazionali di riferimento ai fini e per gli effetti dell'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300;

h) il salario minimo di garanzia applicabile, negli ambiti di attività non coperti da contrattazione collettiva, ove individuati, nonché i criteri per il suo aggiornamento.

2-quater. La Commissione trasmette la deliberazione di cui al comma *2-ter* al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, che le recepisce con uno o più decreti, entro trenta giorni dalla trasmissione.

2-quinquies. Il datore di lavoro che non si attenga a quanto prescritto dai decreti di cui al comma *2-quater* è soggetto a una sanzione amministrativa da un minimo di euro 1.000 a euro 10.000 per ciascun lavoratore, nonché al ristoro del danno economico determinato ai lavoratori.

2-sexsies. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, avvalendosi del nucleo tecnico di cui al comma 5, riferisce annualmente al Parlamento in merito agli esiti delle disposizioni della presente legge e dei decreti di cui al comma *2-quater*.»;

c) *all'articolo 4, sopprimere, ovunque ricorrano, le parole:* «, e comunque non inferiore all'importo previsto dal comma 1 dell'articolo 2».

2.15

[De Vecchis](#), [Nisini](#), [Pizzol](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «e comunque non inferiore a 9 euro all'ora al lordo degli oneri contributivi e previdenziali».

2.16

[Floris](#), [Toffanin](#), [Malan](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «e comunque non inferiore a 9 euro all'ora al lordo degli oneri contributivi e previdenziali».

2.17

[Toffanin](#), [Floris](#)

Al comma 1, dopo le parole: «e comunque non inferiore a 9 euro» *inserire la seguente:* «complessivi».

2.18

[Durnwalder](#)

Al comma 1, dopo le parole: «al lordo degli oneri contributivi e previdenziali» *aggiungere le seguenti:* «nonché della 13a mensilità.».

2.19

[De Vecchis](#), [Nisini](#), [Pizzol](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«*1- bis.* Il trattamento economico contrattuale di cui al comma 1 si applica a tutti i lavoratori del settore interessato ovunque impiegati ed il datore di lavoro è tenuto in ogni caso ad applicare integralmente le disposizioni del contratto collettivo.».

2.20

[Laforgia](#), [De Petris](#)

Al comma 2, alla fine del comma aggiungere le seguenti parole: «, ed alle prestazioni di lavoro digitale di cui all'articolo *2-bis*».

Conseguentemente, dopo l' articolo 2 , inserire il seguente:

«Art. *2- bis.*

(Compenso per la prestazione di lavoro digitale svolta)

1. Si definisce lavoro digitale l'attività svolta indipendentemente dalla localizzazione geografica dell'impresa, caratterizzata da flessibilità sia nell'organizzazione sia nello svolgimento, le cui modalità operative sono rese esplicite al lavoratore in modo esclusivo mediante l'uso di applicazioni *software* o di siti basati sulla rete *internet*.

2. In mancanza di un contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento, i contratti individuali per le prestazioni di lavoro digitale riconoscono una retribuzione minima oraria fissa più una componente variabile, incentivante, parametrata in base alle prestazioni effettuate.

3. La retribuzione oraria non può essere inferiore al salario orario minimo individuato dall'articolo

2 della presente legge.

4. La componente variabile della retribuzione non può superare il 30 per cento della componente fissa e in ogni caso non può determinare una retribuzione oraria inferiore a quanto stabilito dal comma 3.

5. Le parti devono prevedere indennità specifiche come componenti della retribuzione per lo svolgimento della prestazione in particolari condizioni di sfavore, quali l'orario notturno e l'esposizione a condizioni fisiche avverse.

6. In mancanza di una specifica previsione contrattuale il committente è tenuto a rilasciare al lavoratore un prospetto mensile di riepilogo della retribuzione ricevuta in cui sono esplicitate le voci che la compongono.

7. Il reddito del lavoratore stabilito ai sensi del presente articolo è assimilato ai redditi previsti dall'articolo 49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

Conseguentemente, alla rubrica della legge aggiungere le parole: «e il riconoscimento di una retribuzione minima oraria per il lavoro digitale».

2.21

[De Vecchis](#), [Nisini](#), [Pizzol](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le previsioni di cui al comma 1 non si applicano altresì ai rapporti di collaborazione dei produttori diretti e degli intermediari assicurativi svolti nel rispetto delle disposizioni speciali di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modifiche ed integrazioni, nonché delle clausole previste dalla contrattazione collettiva di settore».

2.22

[Carbone](#), [De Siano](#), [Floris](#), [Toffanin](#), [Quagliariello](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le previsioni di cui al comma 1 non si applicano altresì ai rapporti di collaborazione dei produttori diretti e degli intermediari assicurativi svolti nel rispetto delle disposizioni speciali di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modifiche ed integrazioni, nonché delle clausole previste dalla contrattazione collettiva di settore».

2.23

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Laniece](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2- bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai rapporti di lavoro tra i datori di lavoro dell'agricoltura e gli operai agricoli, così come definiti dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375».

2.24

[Laforgia](#), [De Petris](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Sono fatti salvi i principi in materia di contratto di apprendistato previsti dall'articolo 42, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.».

2.25

[Malan](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2- bis. In relazione al reddito del datore di lavoro, la retribuzione minima per lavoratori domestici, colf e badanti, può essere inferiore al limite di cui al comma 1 purché pari ad almeno i due terzi dello stesso, secondo le modalità seguenti:

a) se il datore di lavoro percepisce una retribuzione oraria, il limite minimo può corrispondere

ai due terzi di tale retribuzione;

b) se il datore di lavoro è un pensionato, il limite minimo può corrispondere a un centosessantesimo dell'importo mensile del complesso dei trattamenti pensionistici;

c) negli altri casi, il limite minimo può corrispondere a un centosessantesimo del reddito mensile del datore di lavoro».

2.26

[Toffanin](#), [Floris](#)

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2- bis. Concorrono al raggiungimento del valore di cui al comma 1 anche le somme, beni, prestazioni, opere e servizi di cui all'articolo 51, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986, nella misura massima del 15 per cento del valore stesso.

2- ter. La regolazione fiscale e contributiva delle somme, beni, prestazioni, opere e servizi di cui al comma 2-bis è la medesima prevista all'articolo 51, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986, fino al raggiungimento del 15 per cento del valore indicato al comma 1. Oltre questa soglia il valore delle somme, beni, prestazioni, opere e servizi è considerato reddito da lavoro.».

2.0.1

[Laforgia](#), [De Petris](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 2- bis.

(Commissione di analisi e monitoraggio)

1. Viene istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, una Commissione di analisi, monitoraggio ed arbitraggio, composta da 7 membri di cui quattro designati rispettivamente dall'Istat, dall'Inps, dal Cnel e dall'Anpal, di cui due professori universitari di prima fascia in disciplina di diritto del lavoro, nominati, con proprio decreto, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministro stesso o da un suo rappresentante che la convoca e la presiede. I membri della Commissione durano in carica 5 anni e possono essere riconfermati.

2. A tale Commissione si possono rivolgere le organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori in merito all'applicazione dei criteri di cui all'articolo 2, comma 1, ed in merito all'interpretazione del comma 2 dell'articolo 3 della presente legge, fatto salvo il diritto di ricorrere in giudizio da parte di ogni singolo lavoratore.

3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, avvalendosi della Commissione di cui al presente articolo, riferisce annualmente al Parlamento, in occasione della presentazione del Documento di economia e finanza, sui risultati conseguiti nell'applicazione della presente legge».

Art. 3

3.1

[Parente](#), [Nannicini](#), [Patriarca](#), [Laus](#), [Malpezzi](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 3. - *(Commissione paritetica per la rappresentanza e la contrattazione collettiva)* - 1. È istituita, presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), la Commissione paritetica per l'individuazione dei criteri di maggiore rappresentatività delle associazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni nazionali di rappresentanza dei datori di lavoro, nonché degli ambiti e della efficacia dei contratti collettivi.

2. La Commissione è composta da dieci rappresentanti dei lavoratori dipendenti, da dieci rappresentanti delle imprese e dal presidente del CNEL, che la convoca e la presiede.

3. I membri della Commissione di cui al comma 1 sono nominati, su designazione delle

associazioni di rappresentanza comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I membri della Commissione durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

4. In fase di prima nomina, i membri della Commissione rappresentanti delle parti sociali sono nominati dalle organizzazioni rappresentate nell'assemblea del CNEL.

5. A supporto della Commissione di cui al comma 1, è istituito presso il CNEL un nucleo tecnico di analisi e monitoraggio, composto da quattro esperti designati rispettivamente dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP) e Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), nonché da due professori universitari di prima fascia in discipline economiche o statistiche, nominati, con proprio decreto, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

6. Entro diciotto mesi dal decreto di nomina, la Commissione, tenendo conto degli accordi interconfederali stipulati in materia dalle associazioni di rappresentanza comparativamente più rappresentative, adotta una deliberazione recante:

a) gli ambiti della contrattazione collettiva nazionale di primo livello, tenendo conto della situazione esistente e della necessità di ridurre il numero dei contratti ed evitare sovrapposizioni;

b) i criteri di misurazione e certificazione della rappresentatività delle associazioni sindacali dei lavoratori;

c) i criteri di misurazione e certificazione della rappresentatività delle associazioni nazionali di rappresentanza dei datori di lavoro;

d) i criteri di misurazione e certificazione delle rappresentanze aziendali dei lavoratori;

e) le modalità e i termini per l'acquisizione, l'aggiornamento e la trasmissione dei dati necessari alle finalità di cui alle lettere a), b), c) e d), nel rispetto della disciplina vigente per la protezione dei dati personali;

f) i criteri e le modalità operative per la determinazione della titolarità ed efficacia soggettiva della contrattazione collettiva di primo livello e di secondo livello;

g) i criteri per l'individuazione, in ciascun ambito di cui alla lettera a), dei contratti collettivi nazionali di riferimento ai fini e per gli effetti dell'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300;

h) il salario minimo di garanzia applicabile negli ambiti di attività non coperti da contrattazione collettiva, ove individuati, nonché i criteri per il suo aggiornamento.

7. La Commissione trasmette la deliberazione di cui al comma 6 al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, che la recepisce con uno o più decreti, entro trenta giorni dalla trasmissione.

8. Il datore di lavoro che non si attenga a quanto prescritto dai decreti di cui al comma 7 è soggetto a una sanzione amministrativa da un minimo di euro 1.000 a euro 10.000 per ciascun lavoratore, nonché al ristoro del danno economico determinato ai lavoratori.

9. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, avvalendosi del nucleo tecnico di cui al comma 5, riferisce annualmente al Parlamento in merito agli esiti delle disposizioni della presente legge e dei decreti di cui al comma 7».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2 e 4.

3.2

Catalfo

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1:*

1) *sostituire le parole: «organizzazioni sindacali e datoriali», con le seguenti: «associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro»;*

2) *sopprimere le seguenti parole*: «, e in ogni caso non inferiore all'importo previsto al comma 1 dell'articolo 2»;

3) *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: «Il trattamento economico minimo orario previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro prevalente non può in ogni caso essere inferiore all'importo previsto al comma 1 dell'articolo 2.»;

b) *sostituire il comma 2 con il seguente*:

«2. Ai soli fini del computo comparativo di rappresentatività del contratto collettivo prevalente ai fini della presente legge, si applicano per le associazioni dei prestatori di lavoro i criteri associativo ed elettorale di cui al testo unico della rappresentanza, recato dall'accordo del 10 gennaio 2014 tra Confindustria, CGIL, CISL e UIL, e per le associazioni dei datori di lavoro i criteri ponderati del numero di imprese associate in relazione al numero delle stesse e del numero di dipendenti delle imprese medesime in relazione al numero complessivo di lavoratori impiegati nelle stesse. Nelle more dell'applicazione dei predetti criteri si assume a riferimento il contratto collettivo nazionale in vigore per il settore nel quale si eseguono le prestazioni di lavoro, come individuato ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge 28 dicembre 1995, n. 549»;

c) *aggiungere, in fine, il seguente comma*:

«2- bis. Al fine di rendere possibile l'applicazione dei criteri di cui al comma 2, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le procedure e le modalità di deposito da parte dei datori di lavoro dei dati in loro possesso relativi alle deleghe sindacali, nonché alla loro eventuale affiliazione alle associazioni datoriali».

3.3

[De Vecchis](#), [Nisini](#), [Pizzol](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «comparativamente più rappresentative a livello nazionale» *con le seguenti*: «così come individuate dal comma 1 dell'articolo 2».

3.4

[Nisini](#), [De Vecchis](#), [Pizzol](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «comparativamente più rappresentative sul piano nazionale» *con le seguenti*: «maggiormente rappresentative».

3.5

[Laforgia](#), [De Petris](#)

Al comma 1, dopo le parole: «a livello nazionale della categoria stessa», *inserire le seguenti*: «anche in applicazione di quanto previsto dall'articolo 3-bis.».

Conseguentemente, dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 3- bis.

(Codice unico dei contratti collettivi nazionali di lavoro)

1. Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), in cooperazione con l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), definisce il codice unico di identificazione dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro nazionali depositati e archiviati, attribuendo una sequenza alfanumerica a ciascun contratto o accordo collettivo.

2. A far data dall'entrata in vigore della presente legge, il codice alfanumerico di cui al comma 1 è denominato "codice CCNL", anche ai fini di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n.389.

3. Il codice CCNL è altresì inserito dall'INPS nella disciplina relativa alla compilazione digitale dei flussi delle denunce retributive e contributive individuali mensili, con relativo obbligo del datore di lavoro di indicare per ciascuna posizione professionale il codice CCNL riferibile al contratto o accordo collettivo applicato».

3.6

[De Vecchis](#), [Nisini](#), [Pizzol](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «e in ogni caso non inferiore all'importo previsto al comma 1, dell'articolo 2».

3.7

[De Vecchis](#), [Nisini](#), [Pizzol](#)

Sopprimere il comma 2.

3.0.1

[De Vecchis](#), [Nisini](#), [Pizzol](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

(Trattamenti economici di equità nel settore del trasporto aereo)

1. Al fine di contrastare forme di competizione salariale a ribasso in un settore caratterizzato da elevati standard di sicurezza, nonché di individuare un parametro esterno di commisurazione per definire la proporzionalità e la sufficienza del trattamento economico ai sensi dell'articolo 36 della Costituzione, i vettori e le imprese che operano e impiegano il personale sul territorio italiano che sono assoggettate alle autorizzazioni e alle certificazioni previste dalla normativa EASA e dalla normativa nazionale ed al monitoraggio di ENAC secondo le norme vigenti, applicano ai propri dipendenti i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli stabiliti dal contratto collettivo nazionale del trasporto aereo stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale».

3.0.2

[Nannicini](#), [Patriarca](#), [Laus](#), [Parente](#), [Malpezzi](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

(Codice CCNL)

1. Il CNEL, in cooperazione con l'INPS, aggiorna la numerazione dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro depositati e archiviati, attribuendo un codice alfanumerico a ciascun contratto o accordo collettivo. Tale codice alfanumerico è denominato "codice CCNL", anche ai fini di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.

2. Il "codice CCNL" è altresì integrato dall'INPS nella procedura relativa alla compilazione digitale dei flussi delle denunce retributive e contributive individuali mensili. A tal fine il datore di lavoro è tenuto a indicare per ciascuna posizione professionale il "codice CCNL" riferibile al contratto o accordo collettivo applicato».

Art. 4

4.1

[Catalfo](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. - *(Contratti collettivi scaduti o disdettati)* - 1. Qualora, per scadenza o disdetta, manchi un contratto collettivo applicabile cui fare riferimento ai sensi degli articoli precedenti, il trattamento economico complessivo di riferimento è quello previsto dal previgente contratto collettivo fino al suo rinnovo e comunque non inferiore all'importo del trattamento economico minimo orario previsto dal comma 1 dell'articolo 2.

2. Gli importi di cui al comma 1 sono incrementati annualmente sulla base delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato per i Paesi dell'Unione europea (IPCA), al netto dei valori energetici, rilevato nell'anno precedente».

4.2

[Nisini](#), [De Vecchis](#), [Pizzol](#)

Al comma 1 dopo le parole: «previsto dal contratto collettivo» inserire le seguenti: «aziendale o».

4.3

[Laforgia](#), [De Petris](#)

Al comma 1, la parola: «territoriale» è sostituita dalla seguente: «nazionale», e le parole: «e per la zona» sono soppresse.

4.4

[De Vecchis](#), [Nisini](#), [Pizzol](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «comparativamente più rappresentative a livello nazionale» con le seguenti: «così come individuate dal comma 1 dell'articolo 2».

4.5

[Nisini](#), [De Vecchis](#), [Pizzol](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «comparativamente più rappresentative sul piano nazionale» con le seguenti: «maggiormente rappresentative».

4.6

[De Vecchis](#), [Nisini](#), [Pizzol](#)

Al comma 1 sostituire le parole: «il cui ambito di applicazione sia maggiormente connesso e obiettivamente vicino in senso qualitativo all'attività svolta dai lavoratori anche in maniera prevalente, e comunque non inferiore all'importo previsto dal comma 1 dell'articolo 2» con le seguenti: «della categoria di riferimento».

4.7

[De Vecchis](#), [Nisini](#), [Pizzol](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «e comunque non inferiore all'importo previsto dal comma 1 dell'articolo 2».

4.8

[De Vecchis](#), [Nisini](#), [Pizzol](#)

Al comma 2, sopprimere le parole: «e comunque non inferiore all'importo previsto dal comma 1 dell'articolo 2».

4.9

[Floris](#), [Toffanin](#), [Malan](#)

Sopprimere il comma 3.

4.10

[Laforgia](#), [De Petris](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Gli importi di cui al comma 2 sono incrementati ogni tre anni, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) rilevate dall'Istat nei 3 anni precedenti».

4.11

[Laforgia](#), [De Petris](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «sono incrementati annualmente» con le seguenti: «sono incrementati ogni tre anni» e le parole: «rilevato nell'anno precedente» con le seguenti: «rilevate nei 3 anni precedenti».

4.12

[Laforgia](#), [De Petris](#)

Al comma 3, dopo le parole: «sono incrementati annualmente» inserire le seguenti: «, con un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,».

4.0.1

[Laforgia, De Petris](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 4- *bis*.

(Sanzioni)

1. Il datore di lavoro o il committente che eroga al lavoratore un compenso inferiore a quello risultante dall'applicazione delle disposizioni della presente legge è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 10.000 per ciascun lavoratore.

2. Il datore di lavoro o il committente che affida l'esecuzione di opere o la prestazione di servizi a un altro committente nella consapevolezza che quest'ultimo non rispetti quanto previsto dalle disposizioni della presente legge è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 1.000 per ciascun lavoratore.

3. L'applicazione delle sanzioni amministrative previste dai commi 1 e 2 comporta l'esclusione dalla partecipazione a gare d'appalto pubbliche concernenti contratti di fornitura di prestazione di servizi ed esecuzione di opere edilizie, per due anni».

4.0.2

[Laforgia, De Petris](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 4- *bis*.

(Rafforzamento del sistema ispettivo)

1. Viene istituito un Fondo per il rafforzamento del sistema ispettivo del lavoro (di seguito denominato Fondo) presso lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. A tale Fondo sono attribuite risorse pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, a valere sulle risorse del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

2. Le risorse del Fondo sono finalizzate all'incremento del personale degli ispettorati del lavoro, dei servizi ispettivi dell'Inps e dell'Inail, all'attuazione delle misure di cui al comma 3, nonché al miglioramento ed omogeneizzazione delle dotazioni strumentali informatiche di tali ispettorati e servizi. Le assunzioni di cui al presente comma possono essere eseguite anche in deroga alle disposizioni generali relative al *turn-over* ed alle assunzioni del personale delle pubbliche amministrazioni.

3. Al fine di assicurare il massimo della pubblicità e della circolazione in formato aperto dei dati relativi alle retribuzioni minime vigenti e delle informazioni acquisite in via amministrativa ovvero attraverso le ispezioni, viene istituito e aggiornato a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un sito *online* consultabile da tutti i cittadini».

4.0.3

[Catalfo](#)

Dopo l' articolo , inserire i seguenti:

«Art. 4- *bis*.

(Commissione per l'adeguamento del trattamento economico minimo orario)

1. È istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali la Commissione per l'adeguamento del trattamento economico minimo orario di cui all'articolo 2, comma 1, di seguito denominata "Commissione".

2. La Commissione è presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, o da un suo

delegato, ed è composta dai seguenti membri: *a)* un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; *b)* un rappresentante dell'INPS; *c)* un rappresentante dell'ISTAT; *d)* un rappresentante dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro; *e)* un numero pari di rappresentanti delle associazioni dei prestatori e dei datori di lavoro più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell'articolo 2 della presente legge.

3. I membri della Commissione sono nominati, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

4. La Commissione: *a)* valuta annualmente e propone l'eventuale incremento del trattamento economico minimo orario di cui all'articolo 2, comma 1 e nel lavoro domestico; *b)* monitora il rispetto della retribuzione complessiva proporzionata e sufficiente così come definita dall'articolo 2 ed individua i CCNL prevalenti di cui all'articolo 3.

5. L'eventuale incremento di cui alla lettera *a)* del comma 4, è disposto con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, su proposta della Commissione.

6. Ai componenti della Commissione non è riconosciuto alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 4- *ter*.

(Personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni)

1. Per il personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni resta fermo quanto disposto dall'articolo 30 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 4- *quater*.

(Repressione di condotte elusive)

1. Qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti a impedire o limitare l'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il giudice del lavoro del luogo ove è posto in essere il comportamento denunciato, convocate le parti ed assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti.

2. L'efficacia esecutiva del decreto non può essere revocata fino alla sentenza con cui il giudice del lavoro definisce il giudizio instaurato a norma del presente comma. Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro 30 giorni dalla comunicazione del decreto alle parti, opposizione davanti al giudice del lavoro che decide con sentenza immediatamente esecutiva. Si osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile.

Art. 4- *quinquies*.

(Deposito dei contratti collettivi nazionali di lavoro)

1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le procedure e gli strumenti di regolazione e razionalizzazione delle modalità di deposito dei contratti collettivi di lavoro in coerenza con le finalità della presente legge».

4.0.4

[Nannicini](#), [Patriarca](#), [Laus](#), [Parente](#), [Malpezzi](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 4- **bis**.

(Riduzione del cuneo fiscale sul costo del lavoro)

1. Ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, ai rapporti di lavoro

privati, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, mediante contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, l'aliquota di contribuzione al Fondo pensioni lavoratori dipendenti si applica in misura ridotta di quattro punti percentuali. Sono conseguentemente ridotte, nel rispetto delle proporzioni previste dalla normativa vigente, le aliquote di contribuzione a carico, rispettivamente, del datore di lavoro e del lavoratore. Il beneficio di cui al presente comma non è cumulabile con altre agevolazioni contributive. In tali ultimi casi, il beneficio è riconosciuto solo a decorrere dal mese successivo a quello di scadenza dell'agevolazione.

2. La riduzione dell'aliquota contributiva di cui al comma 1 si applica anche nel caso di trasformazione di contratto a tempo determinato o di contratto di apprendistato in contratto a tempo indeterminato.

3. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di rapporti di lavoro attivati ai sensi del presente articolo e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

4. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di rapporti di lavoro attivati ai sensi dei commi da 1 a 3 e delle conseguenti minori entrate contributive, stimate in 1.450 milioni di euro per l'anno 2019, 1.760 milioni di euro per l'anno 2020, 2.410 milioni di euro per l'anno 2021, 2.910 milioni di euro per l'anno 2022, 3.530 milioni di euro per l'anno 2023, 4.170 milioni di euro per l'anno 2024, 4.850 milioni di euro per l'anno 2025, 5.490 milioni di euro per l'anno 2026, 6.240 milioni di euro per l'anno 2027, 7.030 milioni di euro per l'anno 2028 e 9.500 milioni di euro a decorrere dal 2029, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

5. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, stimate nel limite massimo di 1.450 milioni di euro per l'anno 2019, 1.760 milioni di euro per l'anno 2020, 2.410 milioni di euro per l'anno 2021, 2.910 milioni di euro per l'anno 2022, 3.530 milioni di euro per l'anno 2023, 4.170 milioni di euro per l'anno 2024, 4.850 milioni di euro per l'anno 2025, 5.490 milioni di euro per l'anno 2026, 6.240 milioni di euro per l'anno 2027, 7.030 milioni di euro per l'anno 2028 e 9.500 milioni di euro a decorrere dal 2029, si provvede mediante l'individuazione, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di risparmi di spesa pubblica, per un ammontare non inferiore a 1.450 milioni di euro per l'anno 2019, a 1.760 milioni di euro per l'anno 2020 e a 2.410 milioni di euro per l'anno 2021, a 2.910 milioni di euro per l'anno 2022, a 3.530 milioni di euro per l'anno 2023, a 857,8 milioni di euro per l'anno 2024, a 887,9 milioni di euro per l'anno 2025, a 451,9 milioni di euro per l'anno 2026, a 1.679,6 milioni di euro per l'anno 2027, a 1.966,6 per l'anno 2028 e a 4.436,6 a decorrere dall'anno 2029.

6. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è ridotto di 3.312,2 milioni di euro per l'anno 2024, 3.972,1 milioni di euro per l'anno 2025, 5.038,1 milioni di euro per l'anno 2026, 4.560,4 milioni di euro per l'anno 2027, 5.063,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.»

4.0.5

[Parente](#), [Bellanova](#), [Patriarca](#), [Laus](#), [Nannicini](#), [Malpezzi](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 4- *bis*.

(Modifiche al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in materia di trasparenza sulla parità retributiva)

1. All'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al fine di garantire trasparenza sulla parità retributiva, i dati sulla retribuzione effettivamente corrisposta devono contenere informazioni chiare sulle componenti fisse e variabili, la media e la mediana tra le retribuzioni di uomini e donne, la differenza nella media dei *bonus* di produttività, la proporzione di uomini e donne che hanno ricevuto dei premi nei dodici mesi

precedenti, la percentuale di uomini e donne occupati, la percentuale di differenza retributiva per medesimo livello di inquadramento, articolato per impiegati, quadri e dirigenti, la diffusione del lavoro agile. La negoziazione di obiettivi di parità retributiva tra uomini e donne, sia per settori che aziendali, è demandata alla contrattazione collettiva."».

4.0.6

[Laus](#), [Patriarca](#), [Parente](#), [Nannicini](#), [Malpezzi](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 4- *bis*.

(Divieto di finanziamenti pubblici e contratti con la pubblica amministrazione)

1. Le pubbliche amministrazioni non stipulano contratti né erogano contributi o finanziamenti se i soggetti con cui instaurano rapporti o a cui erogano benefici retribuiscono i propri lavoratori con compensi di importo inferiore al salario minimo.

2. Per i datori di lavoro che beneficiano di provvidenze pubbliche o che hanno in essere contratti con la pubblica amministrazione, le violazioni delle disposizioni della presente legge in materia di applicazione dei minimi retributivi comportano in ogni caso la decadenza dalla titolarità dei benefici ovvero la risoluzione dei contratti, ai sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».

4.0.7

[Nannicini](#), [Patriarca](#), [Parente](#), [Laus](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 4- *bis*.

(Norme in materia di estensione delle tutele al lavoro tramite piattaforme digitali)

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente. In mancanza di accordi collettivi di cui al comma 2, lettera a), e a far data dal 1° gennaio 2020, la disposizione di cui al periodo precedente si applica anche nei casi in cui le modalità di esecuzione sono organizzate dal committente attraverso strumenti o procedure informatizzate.".

2. All'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Il presente decreto legislativo si applica a tutte le lavoratrici e i lavoratori subordinati, autonomi ed etero organizzati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nonché ai soggetti a essi equiparati, fermo restando quanto previsto dai commi successivi del presente articolo.";

b) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Nei confronti dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 409, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ove la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente o negli ambiti territoriali di effettuazione della prestazione, individuati o individuabili anche attraverso strumenti o procedure informatizzate."».

4.0.8

[Nannicini](#), [Patriarca](#), [Laus](#), [Parente](#), [Malpezzi](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 4- *bis*.

(Diritto dei lavoratori in materia di informazione e consultazione aziendale)

1. Nelle imprese in qualsiasi forma costituite e organizzate, che occupino almeno trecento lavoratori, è istituito un comitato consultivo composto pariteticamente da rappresentanti dei lavoratori e dell'impresa.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle imprese collegate, controllate o controllanti, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, ovvero dirette e coordinate o che svolgono attività di direzione e coordinamento, ai sensi dell'articolo 2497 del codice civile, che occupino in Italia o all'estero, complessivamente considerate, almeno trecento lavoratori. Il comitato consultivo è istituito in ciascuna impresa che occupi almeno trentacinque lavoratori.

3. I contratti collettivi aziendali o, in mancanza, i contratti collettivi nazionali di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, disciplinano la composizione, le procedure di nomina dei componenti, i requisiti di eleggibilità e il procedimento elettorale del comitato consultivo.

4. L'organo di governo delle imprese nelle quali è istituito un comitato consultivo trasmette ogni sei mesi al medesimo comitato una relazione illustrativa della situazione economica, finanziaria, produttiva e occupazionale dell'impresa stessa. Sulle relazioni periodiche di cui al presente comma il comitato consultivo esprime un parere preventivo e non vincolante.

5. Il comitato consultivo è titolare dei diritti di informazione e consultazione previsti dal decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25, ferma restando la titolarità dei lavoratori ai diritti di informazione ivi previsti. In particolare, il comitato può formulare osservazioni e raccomandazioni sulle proposte di deliberazione dell'impresa nella quale è costituito concernenti:

a) la cessazione o il trasferimento di aziende o di parti importanti delle medesime, le fusioni e le incorporazioni, i nuovi insediamenti e la costituzione di rapporti di cooperazione con altre società;

b) le limitazioni, gli ampliamenti o le modifiche delle attività aziendali, le riconversioni produttive e le modificazioni dell'organizzazione aziendale e del lavoro che comportino rilevanti conseguenze sull'occupazione e sulla mobilità dei lavoratori.

6. I componenti del comitato consultivo sono vincolati al segreto professionale, a norma dell'articolo 622 del codice penale, sulle notizie riservate di cui siano venuti a conoscenza per ragione di tale ufficio.

7. Al comitato consultivo si applica la disciplina in materia di informazione e consultazione dei lavoratori prevista dagli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano qualora siano stati istituiti uno o più comitati aziendali europei».

Art. 5

5.1

[Floris, Toffanin](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - *(Disposizione transitoria)* - 1. Ai fini dell'applicazione della presente legge sono fatti salvi i vigenti contratti collettivi nazionali e territoriali stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, fino alla loro scadenza e comunque non oltre un anno dalla stessa.

2. I contratti collettivi nazionali e territoriali stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, che risultino scaduti o disdettati alla data di entrata in vigore della presente legge, trovano applicazione non oltre un anno dalla medesima data».

5.2

[Catalfo](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1:*

1) *sostituire le parole*: «i contratti collettivi nazionali e territoriali», *con le seguenti*: «i trattamenti economici complessivi dei contratti collettivi nazionali»;

2) *sopprimere la seguente parola*: «vigenti»;

b) *aggiungere, in fine, il seguente comma*:

«*I-bis*. Nei settori produttivi i cui contratti collettivi nazionali stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale risultino scaduti o disdettagli alla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a decorrere dal loro rinnovo e comunque entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della medesima».

5.3

[Nisini](#), [De Vecchis](#), [Pizzol](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «comparativamente più» *con la seguente*: «maggiormente».

5.4

[Laforgia](#), [De Petris](#)

Dopo le parole: «più rappresentative sul piano nazionale» *inserire le seguenti*: «definite secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2,».

5.5

[De Vecchis](#), [Nisini](#), [Pizzol](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «fino alla loro scadenza» *con le seguenti*: «fino al loro successivo rinnovo».

5.0.1

[Laforgia](#), [De Petris](#)

Dopo l' articolo , aggiungere i seguenti:

«Art. 5- *bis*.

(Oggetto e definizioni)

1. Le disposizioni di cui agli articoli da 6 a 15 della presente legge stabiliscono i requisiti minimi che i contratti collettivi nazionali di lavoro o, in mancanza di essi, i contratti individuali del lavoro digitale devono contenere quale che sia la fattispecie adottata.

2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intende per:

a) lavoro digitale: l'attività svolta indipendentemente dalla localizzazione geografica dell'impresa, caratterizzata da flessibilità sia nell'organizzazione sia nello svolgimento, le cui modalità operative sono rese esplicite al lavoratore in modo esclusivo mediante l'uso di applicazioni *software* o di siti basati sulla rete *internet*;

b) prestazione: la prestazione di lavoro erogata in seguito al recepimento di direttive sulle modalità di esecuzione della stessa tramite applicazioni;

c) applicazione: ogni strumento *software* destinato dal committente agli scopi di cui al comma 1, che mette in contatto la domanda di una prestazione e la relativa offerta di esecuzione;

d) dispositivo: qualsiasi supporto in grado di dare esecuzione all'applicazione;

e) committente: la società sussidiaria che ha in concessione l'uso dell'applicazione e, tramite questa, organizza le attività lavorative che derivano dalle richieste del committente primario;

f) committente primario: il soggetto che richiede l'esecuzione di una prestazione mediante un ordine al committente effettuato con l'uso dell'applicazione;

g) lavoratore: il soggetto che esegue materialmente la prestazione e che riceve le direttive tramite l'applicazione;

h) organizzazioni collettive: le organizzazioni sindacali di settore comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nonché le organizzazioni di base autonomamente sorte fra i

lavoratori di uno stesso settore;

i) log in e log out: le procedure, rispettivamente, di accesso a un sistema informatico o a un'applicazione informatica e di uscita dalla stessa.

Art. 5- *ter*.

(Codice di condotta)

1. Ogni società detentrica di un'applicazione o di un sito *internet* dedicato a raccogliere richieste di prestazioni lavorative e a organizzarne l'erogazione adotta un codice di condotta, pattuito con i lavoratori e le loro organizzazioni collettive, contenente regole dettagliate per l'assolvimento delle prestazioni, i comportamenti ammessi e vietati, le modalità per i pagamenti e le disposizioni per la risoluzione delle controversie.

Art. 5- *quater*.

(Compenso per la prestazione svolta)

1. In mancanza di un contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento, i contratti individuali riconoscono una retribuzione minima oraria fissa più una componente variabile, incentivante, parametrata in base alle prestazioni effettuate.

2. La retribuzione oraria non può essere inferiore al salario orario minimo di cui all'articolo 2 della presente legge.

3. La componente variabile della retribuzione non può superare il 30 per cento della componente fissa e in ogni caso non può determinare una retribuzione oraria inferiore a quanto stabilito dal comma 2.

4. Le parti devono prevedere indennità specifiche come componenti della retribuzione per lo svolgimento della prestazione in particolari condizioni di sfavore, quali l'orario notturno e l'esposizione a condizioni fisiche avverse.

5. In mancanza di una specifica previsione contrattuale il committente è tenuto a rilasciare al lavoratore un prospetto mensile di riepilogo della retribuzione ricevuta in cui sono esplicitate le voci che la compongono.

6. Il reddito del lavoratore stabilito ai sensi del presente articolo è assimilato ai redditi previsti dall'articolo 49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Art. 5- *quinquies*.

(Contribuzione e assicurazione contro gli infortuni)

1. In mancanza di un contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento o di un'altra specifica previsione propria della fattispecie contrattuale scelta dalle parti, i contratti individuali riconoscono al lavoratore il diritto all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

2. Qualora, in violazione del comma 1, la fattispecie contrattuale adottata dalle parti non lo preveda, la retribuzione è rideterminata, fin dalla stipulazione del contratto, con la specifica previsione, interamente a carico del committente, del versamento del premio dell'assicurazione di cui al medesimo comma 1, stabilito nell'aliquota del 7 per cento.

3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua con decreto i criteri e le modalità per il versamento dei contributi e dei premi di cui al comma 2.

Art. 5- *sexies*.

(Turni di lavoro)

1. Nel caso di mansioni svolte su turni di lavoro questi ultimi sono oggetto di pattuizione fra il lavoratore e l'azienda, quale che sia il mezzo impiegato per la loro pianificazione. Tale pattuizione si

concreta nella scelta del calendario di turnazione da parte del lavoratore e nella contestuale o successiva conferma di attribuzione mediante l'applicazione.

2. I turni di lavoro sono definiti con periodicità almeno settimanale, raccogliendo le disponibilità dei lavoratori e tenendo conto degli adeguati tempi di riposo.

3. La rinuncia a un turno di lavoro non costituisce motivazione valida per l'attribuzione di penalità o di provvedimenti disciplinari.

4. L'inizio del turno di lavoro coincide con il *log in* sull'applicazione.

5. Le applicazioni di cui al comma 4 devono essere strutturate in modo tale da prevedere un doppio varco di accesso, nel secondo dei quali deve essere reso esplicito e chiaro al lavoratore l'ingresso in servizio e l'uscita dal servizio.

6. Al fine di tutelare la salute del lavoratore e di assicurare adeguati tempi di riposo, le applicazioni devono sempre definire misure tecniche e organizzative necessarie ad assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro al di fuori delle fasce di reperibilità.

Art. 5- *septies*.

(Tutela della privacy e uso dei dati)

1. Le applicazioni installate sui dispositivi personali del lavoratore non possono avere accesso ai dati conservati sul dispositivo relativi alla memoria interna ed esterna e alla scheda SIM.

2. L'accesso alla memoria interna ed esterna è consentito dietro espresso permesso del lavoratore solo se è necessario per lo specifico e stretto funzionamento dell'applicazione.

3. Il lavoratore può reclamare tutti i dati generati dalla propria attività e chiedere che siano distrutti.

4. Il lavoratore ha il diritto al riconoscimento di un'indennità per l'uso dei dati, eventualmente prodotti dall'attività svolta tramite l'applicazione, da commisurare alla quantità di *byte* generata. L'indennità è oggetto della contrattazione fra la committenza e i lavoratori e le loro organizzazioni collettive.

Art. 5- *octies*.

(Valutazione della prestazione lavorativa)

1. Eventuali valutazioni qualitative e quantitative effettuate dal committente sulle prestazioni erogate dai lavoratori non possono in alcun modo influenzare l'allocazione degli ordini e dei turni di lavoro, laddove organizzati.

2. Le valutazioni di cui al comma 1 non tengono conto dei periodi di inabilità temporanea al lavoro per infortunio e malattia.

3. I criteri della valutazione devono essere resi pubblici a chi impiega l'applicazione, sia ai lavoratori e alle loro organizzazioni collettive sia ai committenti primari.

4. Ogni singola modifica dei criteri della valutazione della prestazione rispetto a quanto contenuto nel contratto di lavoro è oggetto di nuova pattuizione fra il committente e i lavoratori e le loro organizzazioni collettive.

5. L'applicazione consente al lavoratore la facoltà di gestire la portabilità della propria valutazione, al fine di farla valere su piattaforme analoghe in quanto contenente la storia lavorativa del lavoratore medesimo.

6. Il lavoratore ha il diritto di chiedere e di ottenere l'azzeramento della valutazione, su sua richiesta motivata, al passaggio a un'altra piattaforma.

Art. 5- *novies*.

(Uso di mezzi di proprietà del lavoratore)

1. I contratti collettivi nazionali di lavoro o, in mancanza, quello individuale riconoscono al lavoratore un rimborso per le spese di utilizzo e per gli interventi di manutenzione sui beni e sugli

strumenti di sua proprietà utilizzati per lo svolgimento delle prestazioni lavorative.

2. Il rimborso di cui al comma 1 è commisurato al numero delle prestazioni effettuate o a un altro parametro quantitativo ed è oggetto della contrattazione fra le parti.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il parere del Ministro dell'economia e finanze e del Ministro dello sviluppo economico, emana uno o più decreti contenenti i minimi tabellari dei rimborsi di cui al presente articolo.

4. Nelle more dell'entrata in vigore dei decreti di cui al comma 3, i rimborsi a carattere quantitativo correlati all'uso di un mezzo di trasporto sono commisurati:

a) al valore dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli pubblicati annualmente nelle tabelle nazionali elaborate dall'Automobil club d'Italia ai fini di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314;

b) al costo di 0,35 euro per chilometro percorso nel caso di uso di mezzo non a motore; tale parametro è indicizzato al costo della vita risultante dalle rilevazioni annuali dell'istituto nazionale di statistica (ISTAT).

5. Scaduto il termine di cui al comma 3 e in assenza di adempimento, i criteri di calcolo dei rimborsi di cui al comma 4 sono assunti definitivamente.

6. Il committente garantisce l'accesso all'applicazione da parte del lavoratore, quali che siano il tipo e la versione del dispositivo impiegato.

Art. 5- *decies*.

(Rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori)

1. Gli obblighi di informazione e di formazione di cui all'articolo 36, commi 2 e 4, e all'articolo 37 del decreto legislativo 9 giugno 2008, n. 81, sono estesi anche ai lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del presente capo. Ad essi devono inoltre essere forniti i necessari dispositivi di protezione individuali in relazione alle effettive prestazioni richieste. Nell'ipotesi in cui il committente fornisca attrezzature proprie, o tramite terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni del titolo III del citato decreto legislativo n. 81 del 2008.

2. La formazione di cui al comma 1 dell'articolo 37 del decreto legislativo 9 giugno 2008, n. 81, può essere effettuata anche a distanza, mediante strumenti propri delle tecnologie informatiche, purché la consapevolezza del lavoratore circa i rischi a cui è sottoposto sia adeguatamente valutata dal committente nella fase di erogazione della formazione medesima. Il committente è tenuto a ripetere tale valutazione ogni sei mesi dalla prima effettuazione.

3. Ai fini della corretta individuazione e assegnazione dei dispositivi di protezione individuale, il committente effettua la valutazione dei rischi secondo procedure standardizzate stabilite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 novembre 2012, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 6 dicembre 2012.

Art. 5- *undecies*.

(Responsabilità solidale del committente primario)

1. Il committente primario è obbligato in solido con il committente, entro il limite di sei mesi dall'erogazione della prestazione, a corrispondere al lavoratore i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti in relazione alle disposizioni di cui agli articoli da 6 a 15 della presente legge».

Conseguentemente, alla rubrica della legge aggiungere le parole: «e il riconoscimento di una retribuzione minima oraria per il lavoro digitale».

5.0.2

[Laforgia, De Petris](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere i seguenti:

«Art. 5- *bis*.

(Oggetto, definizioni e clausole di compenso non equo)

1. In attuazione dell'articolo 36, primo comma, della Costituzione, il presente capo è finalizzato a tutelare l'equità del compenso dei lavoratori autonomi e a garantire certezza del diritto nei loro rapporti con il committente, sia esso impresa, lavoratore autonomo o pubblica amministrazione.

2. Ai sensi del presente capo sono considerati lavoratori autonomi coloro che svolgono un'attività autonoma di cui al titolo III del libro quinto del codice civile, nonché i prestatori di opera continuativa e coordinata di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile.

3. Per i lavoratori autonomi titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto si considera equo il compenso non inferiore ai minimi stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti le associazioni sindacali rappresentative dei lavoratori autonomi e i consigli nazionali degli ordini, collegi o albi professionali, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e da aggiornare automaticamente ogni due anni secondo gli indici dell'ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

4. Nel caso di lavoratori autonomi economicamente dipendenti e per le collaborazioni coordinate e continuative non disciplinate da specifici contratti collettivi nazionali di lavoro si considera equo il compenso non inferiore, a parità di estensione temporale dell'attività oggetto della prestazione, alle retribuzioni minime previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria, firmati dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative, applicati nel settore di riferimento alle figure professionali il cui profilo di competenza e di esperienza è analogo a quello del collaboratore.

5. Ai fini del presente capo per lavoratori autonomi economicamente dipendenti si intendono coloro che svolgono la loro attività economica o professionale in modo abituale, personale, diretto e prevalente per una persona giuridica denominata committente, il cui corrispettivo, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro d'imputazione di interessi, costituisce più del 75 per cento dei corrispettivi complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco dello stesso anno solare.

6. Sono nulli le clausole e i patti che determinano un eccessivo squilibrio contrattuale tra le parti in favore del committente della prestazione prevedendo un compenso non equo.

7. La nullità della clausola o del patto di cui al comma 6 opera a vantaggio del lavoratore autonomo che esercita la relativa azione, ferma restando la validità del contratto nelle altre sue parti.

8. Il giudice, accertata la non equità del compenso, dichiara la nullità della clausola o del patto e determina il compenso del lavoratore autonomo ai sensi del comma 1.

9. La gestione dei contenziosi in materia di equo compenso e di clausole abusive di cui all'articolo 3 della legge 22 maggio 2017, n. 81, è attribuita al tribunale del lavoro.

Art. 5- ter.

(Tutela del lavoratore autonomo)

1. Il contratto che ha ad oggetto una prestazione di lavoro autonomo, deve avere forma scritta e contenere i seguenti elementi:

a) oggetto della prestazione;

b) compenso per la prestazione;

c) modalità e tempi di pagamento;

d) eventuali cause di recesso anticipato, congruo preavviso, clausole volontarie di conciliazione e di arbitrato.

2. I rapporti contrattuali di cui al presente capo rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 3 della legge 22 maggio 2017, n. 81.

3. La gestione dei contenziosi in materia di equo compenso e di clausole abusive, di cui all'articolo 3 della legge 22 maggio 2017, n. 81, e dei contenziosi per abuso di dipendenza economica, ai sensi dell'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192, è attribuita al tribunale del lavoro.

4. Ai sensi del comma 3 dell'articolo 7 della presente legge e del comma 3 dell'articolo 3 della legge 22 maggio 2017, n. 81, il giudice condanna il committente al pagamento di un'indennità

risarcitoria pari al 30 per cento dell'importo del contratto e di una somma non inferiore a euro 258 e non superiore a euro 2.065 da versare in un apposito capitolo del bilancio dello Stato destinato a finanziare interventi di assistenza a favore dei lavoratori autonomi, rivolti alla riconversione dell'attività e al reinserimento nel mercato del lavoro anche tramite i centri per l'impiego.

5. Qualora il lavoratore autonomo svolga la sua attività professionale per un appaltatore o subappaltatore può agire contro l'imprenditore principale, sino all'importo del debito di cui quest'ultimo è debitore nei confronti del primo al momento del reclamo.

6. In materia di garanzia della riscossione dei crediti del lavoratore autonomo si applica la normativa civile e commerciale sui privilegi e sulle preferenze, nonché sulle procedure fallimentari, applicabile ai crediti di lavoro dipendente.

Art. 5- *quater*.

(Clausole abusive)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della legge 22 maggio 2017, n. 81, è inserito il seguente:

"2- *bis*. Si considerano altresì abusive le clausole che:

- a) attribuiscono al committente la facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive a titolo gratuito;
- b) impongono al lavoratore la rinuncia al rimborso delle spese".

2. Al comma 3 dell'articolo 3 della legge 22 maggio 2017, n. 81, le parole: "commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: "commi 1, 2 e 2-*bis*"».

Conseguentemente, alla rubrica della legge aggiungere le parole: « il riconoscimento di un equo compenso per i lavoratori autonomi ».

5.0.3

[Toffanin, Floris](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 5- *bis*.

1. Con decreto del Ministro del lavoro, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, una Commissione composta da rappresentanti del Ministero stesso, dell'INPS e del CNEL, nonché delle parti sociali maggiormente rappresentative, integrata da esperti nominati dal Ministero, con il compito di verificare l'attuazione delle disposizioni in ogni settore per l'esatta attuazione della norma che individua i contratti maggiormente rappresentativi.

2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, si provvede con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

1.3.2.1.2. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 109 (ant.) dell'08/05/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MERCOLEDÌ 8 MAGGIO 2019
109ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza della Presidente
CATALFO

La seduta inizia alle ore 9,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La presidente **CATALFO** (M5S) avverte che per la seduta della Commissione è stata richiesta la pubblicità dei lavori, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, sulla quale la Presidenza ha già fatto conoscere il proprio assenso. Dispone pertanto l'attivazione del circuito audiovisivo.

Prende atto la Commissione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore **PATRIARCA** (PD) esprime il disagio della propria parte politica per l'organizzazione settimanale dei lavori e per l'eccessivo numero di provvedimenti all'ordine del giorno, che rende impossibile sia un sufficiente approfondimento che un adeguato confronto con il Gruppo di appartenenza e con i colleghi delle altre Commissioni. A suo parere, fermo restando che la Commissione esprime un parere per le parti di competenza, ogni disegno di legge va esaminato nella sua interezza e il tempo a disposizione tra l'introduzione dello stesso e l'espressione del parere risulta troppo limitato. Chiede quindi alla Presidente di valutare, pur nel rispetto delle attuali disposizioni regolamentari, una diversa programmazione del calendario dei lavori.

La **PRESIDENTE** concorda che l'organizzazione dei lavori su base settimanale tra Assemblea e Commissioni rende l'attività di queste ultime molto intensa e concentrata. Ricorda peraltro che è stato anche recentemente confermato che nelle settimane riservate ai lavori dell'Assemblea le Commissioni potranno convocarsi, salvo limitate deroghe, solo per l'esame di disegni di legge di conversione di decreti-legge o per pareri su atti del Governo di imminente scadenza. Pur dichiarandosi disponibile a valutare ogni possibile rimodulazione della programmazione dei lavori della Commissione, manifesta la necessità di non rinviare oltre l'espressione di determinati pareri, soprattutto di quelli con termini in

scadenza.

Il senatore [FLORIS](#) (*FI-BP*) apprezza la disponibilità della Presidente, ma giudica condivisibili le argomentazioni del senatore Patriarca. In particolare, ritiene che i vari provvedimenti all'ordine del giorno abbiano necessità di un supplemento di fase istruttoria, con l'esame delle varie relazioni di accompagnamento e lo studio dell'andamento dei lavori nelle Commissioni di merito e presso l'altro ramo del Parlamento. A titolo di esempio, segnala che l'Atto del Governo n. 81 dimostra una particolare indeterminatezza quanto alla destinazione e alla classificazione delle risorse, tanto che sarebbe opportuno chiedere maggiori informazioni al Governo. Invita inoltre a valutare i provvedimenti nella loro interezza e non solo relativamente alle parti di competenza.

La [PRESIDENTE](#), pur comprendendo le esigenze manifestate dal senatore Floris, sottolinea l'importanza di esprimere i pareri in maniera tempestiva, in linea di massima prima della scadenza degli emendamenti nelle Commissioni di merito, al fine di rendere incisiva la disamina svolta in sede consultiva e di offrire un valido contributo alle Commissioni destinatarie.

Il senatore [LAUS](#) (*PD*) esprime critiche di merito e di metodo sull'attuale organizzazione dei lavori ed esorta la Presidente a individuare una modalità idonea a consentire alla Commissione di essere davvero efficace nella sua attività. A suo parere infatti l'eccessivo numero di provvedimenti all'ordine del giorno rende impossibili i relativi approfondimenti e la concentrazione di atti di iniziativa governativa, oltre a manifestare una scarsa capacità di programmazione, rende insufficienti i già limitati tempi a disposizione.

Il senatore [PATRIARCA](#) (*PD*) sottopone alla Presidente l'ipotesi di anticipare, eventualmente in maniera informale, lo schema delle possibili convocazioni, limitatamente all'elenco dei provvedimenti da esaminare, in modo da permettere ai senatori di conoscere con adeguato preavviso gli argomenti in discussione.

La [PRESIDENTE](#) dichiara la propria disponibilità in tal senso, ove possibile, riservandosi tuttavia la facoltà di integrare tale documento sulla base delle esigenze delle altre Commissioni e del Governo.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese (n. 81)

(Osservazioni alla 5ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice [CAMPAGNA](#) (*M5S*) illustra uno schema di osservazioni favorevoli, pubblicato in allegato.

Il senatore [PATRIARCA](#) (*PD*) lamenta le genericità del testo, nonché il taglio delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali. Propone quindi alla relatrice di integrare lo schema di osservazioni con una specifica considerazione in merito. In tal caso il voto del suo Gruppo sarebbe favorevole.

Si associa il senatore [FLORIS](#) (*FI-BP*), che contesta la filosofia sottesa al provvedimento, che distribuisce risorse su un lasso di tempo molto lungo, senza tenere conto delle effettive necessità del momento, e non indica la loro destinazione precisa. Inoltre, considera grave il taglio delle disponibilità

del Fondo nazionale per le politiche sociali.

La relatrice [CAMPAGNA](#) (M5S) si riserva di valutare i suggerimenti emersi nel corso del dibattito ai fini di una possibile integrazione dello schema di osservazioni già proposto e chiede un rinvio della votazione ad altra seduta.

La [PRESIDENTE](#) rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(867) Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni

(Parere alla 12a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con raccomandazione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice [GUIDOLIN](#) (M5S) illustra uno schema di parere favorevole, pubblicato in allegato.

Il senatore [PATRIARCA](#) (PD) ritiene che la sola previsione di un osservatorio si rileverà insufficiente rispetto alla gravità del fenomeno delle violenze sugli operatori sanitari. Pur se il giudizio del suo Gruppo sul provvedimento è di segno positivo, invita tuttavia la relatrice a valutare l'opportunità di integrare la proposta di parere con una considerazione relativa alla necessità di stanziare adeguate risorse per iniziative a tutela della sicurezza degli operatori sanitari, con particolare riferimento a quelli in servizio negli orari notturni.

Il senatore [FLORIS](#) (FI-BP), dopo aver ravvisato, per i profili legati al mondo del lavoro, che il provvedimento avrebbe potuto essere assegnato anche alla 11a Commissione, giudica la semplice previsione di un osservatorio limitata rispetto alla vastità del problema. A suo giudizio, infatti, in assenza di adeguate risorse, non si potrà andare oltre la raccolta di dati e la formulazione di statistiche, quando invece si rende ogni giorno più stringente la necessità di garantire l'incolumità degli operatori sanitari, soprattutto di quelli in servizio presso il pronto soccorso e le guardie mediche. Invita quindi la relatrice ad integrare la proposta di parere con specifiche osservazioni in proposito, anche al fine di permettere al Gruppo di Forza Italia di esprimere un voto favorevole.

Il senatore [BERTACCO](#) (FdI) condivide le finalità del provvedimento, sul quale il suo Gruppo dà un giudizio favorevole, ma invita a sua volta la relatrice a considerare la necessità di prevedere nel parere la richiesta di stanziamenti adeguati per rendere l'iniziativa legislativa davvero efficace.

La senatrice [GUIDOLIN](#) (M5S) illustra quindi un nuovo schema di parere, pubblicato in allegato, che tiene conto dell'andamento del dibattito.

Presente il prescritto numero di senatori, la [PRESIDENTE](#) mette ai voti il nuovo schema di parere formulato dalla relatrice, che risulta approvato all'unanimità.

(1200) Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice [NOCERINO](#) (M5S) illustra uno schema di parere favorevole, pubblicato in allegato.

La [PRESIDENTE](#) suggerisce alla relatrice di inserire nella proposta di parere un invito alla Commissione di merito a valutare la possibilità di collegare gli interventi a favore delle vittime di violenza agli istituti previsti all'interno della legge 28 marzo 2019, n. 26, in tema di Reddito di cittadinanza e "Quota 100", con particolare riferimento ai servizi per il lavoro volti all'inserimento lavorativo.

La relatrice [NOCERINO](#) (M5S) si riserva di valutare la proposta della Presidente, che comunque condivide, e chiede un rinvio della votazione.

La [PRESIDENTE](#) rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

[\(310\)](#) LAUS ed altri. - *Istituzione del salario minimo orario*

[\(658\)](#) Nunzia CATALFO ed altri. - *Disposizioni per l'istituzione del salario minimo orario*

[\(1132\)](#) NANNICINI ed altri. - *Norme in materia di giusta retribuzione, salario minimo e rappresentanza sindacale*

[\(1259\)](#) LAFORGIA. - *Salario minimo e validità erga omnes dei contratti collettivi nazionali di lavoro*

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 310, 658 e 1132, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1259 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice [MATRISCIANO](#) (M5S) illustra i contenuti del disegno di legge n. 1259, specificando che, sulla base del suo articolo 1, il trattamento minimo tabellare stabilito dai contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dalle associazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro più rappresentative sul piano nazionale, come individuate ai sensi del successivo articolo 2, costituisce il trattamento economico minimo, valido, con alcune eccezioni, per tutti i lavoratori del settore impiegati nel territorio nazionale. Si sofferma quindi sull'articolo 3, che prevede in particolare l'istituzione presso il Ministero del lavoro di una Commissione di analisi, monitoraggio e arbitraggio, alla quale si possono rivolgere le organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori in merito all'applicazione dei criteri sulla maggiore rappresentatività e alle interpretazioni relative all'ambito di applicazione di ogni contratto recante il trattamento minimo tabellare. Per le ipotesi di mancato rispetto dei summenzionati valori minimi, il successivo articolo 4 commina sanzioni amministrative pecuniarie, con annessa esclusione per due anni dalla partecipazione a determinate gare d'appalto pubbliche, a carico dei datori di lavoro e dei committenti, nonché dei datori e dei committenti che affidino l'esecuzione di opere o la prestazione di servizi ad un altro committente nella consapevolezza che quest'ultimo non rispetti i valori minimi medesimi.

Infine, la relatrice evidenzia che l'articolo 5 istituisce il Fondo per il rafforzamento del sistema ispettivo del lavoro, le cui risorse (20 milioni di euro annui a decorrere dal 2020) sono destinate all'incremento del personale del settore, al miglioramento ed all'omogeneizzazione delle relative dotazioni strumentali informatiche ed all'istituzione ed aggiornamento, a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di uno specifico sito *online*.

In conclusione, dopo aver manifestato apprezzamento per l'interesse dimostrato dalle varie forze politiche nei confronti del tema, propone che l'esame del disegno di legge si svolga congiuntamente a quello dei disegni di legge nn. 310, 658 e 1132.

Conviene la Commissione.

Il senatore [LAUS](#) (PD) interviene incidentalmente per condividere la considerazione finale della relatrice e precisare tuttavia che il Partito Democratico è stato il primo a farsi carico del problema. Auspica pertanto che la maggioranza sia disponibile al confronto nel seguito dell'esame congiunto dei provvedimenti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,35.

SCHEMA DI OSSERVAZIONI PROPOSTE DALLA RELATRICE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 81

L'11a Commissione permanente,
esaminato, per le parti di competenza, lo schema di decreto in titolo,
premesso che concerne il riparto del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese istituito dall'articolo 1, commi 95, 96 e 98, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
condivisa l'entità degli interventi,
esprime osservazioni favorevoli.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 867

L'11a Commissione permanente,
esaminato il disegno di legge in titolo,
apprezze le finalità del provvedimento, rivolto a contrastare gli atti di violenza a danno degli esercenti le professioni sanitarie, nonché a individuare misure di prevenzione del fenomeno;
condivisa l'istituzione di un "Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie", col compito di monitorare gli episodi di violenza commessi ai danni della citata categoria ed anche di proporre al Ministro della salute l'adozione di misure idonee a ridurre i fattori di rischio negli ambienti più esposti, nonché vigilare sull'attuazione delle misure di prevenzione e protezione previste dalle vigenti disposizioni a garanzia dei livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro;
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, raccomandando adeguati stanziamenti al fine di garantire la tutela della sicurezza degli operatori del settore.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 867**

L'11a Commissione permanente,
esaminato il disegno di legge in titolo,
apprezze le finalità del provvedimento, rivolto a contrastare gli atti di violenza a danno degli
esercenti le professioni sanitarie, nonché a individuare misure di prevenzione del fenomeno;
condivisa l'istituzione di un "Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le
professioni sanitarie", col compito di monitorare gli episodi di violenza commessi ai danni della citata
categoria ed anche di proporre al Ministro della salute l'adozione di misure idonee a ridurre i fattori di
rischio negli ambienti più esposti, nonché vigilare sull'attuazione delle misure di prevenzione e
protezione previste dalle vigenti disposizioni a garanzia dei livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro;
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1200**

L'11a Commissione permanente,
esaminato il disegno di legge in titolo,
apprezze le finalità del provvedimento, volto ad intervenire sul codice di procedura penale al fine di
velocizzare l'instaurazione del procedimento penale e, conseguentemente, consentire l'eventuale
adozione di provvedimenti di protezione delle vittime di violenza domestica e di genere;
condivisa l'entità degli interventi;
preso atto delle limitate competenze della 11a Commissione sulle disposizioni recate dal disegno di
legge,
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

1.3.2.1.3. 11^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 110 (pom.) dell'08/05/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)
MERCOLEDÌ 8 MAGGIO 2019
110^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza della Presidente
[CATALFO](#)

*Interviene, ai sensi dell'articolo 47, comma 1-bis, del Regolamento, il professor Pasquale Tridico.
Intervengono il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Fantinati e il
sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Cominardi.*

La seduta inizia alle ore 15,10.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

La presidente [CATALFO](#) avverte che la documentazione riferita al disegno di legge n. 1122 (deleghe miglioramento PA), consegnata nel corso delle audizioni informali svoltesi nella seduta pomeridiana di ieri e odierna dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, sarà resa disponibile sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

La presidente [CATALFO](#) avverte che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, per l'audizione odierna è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo anche sulla *web-TV* canale 4, e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il seguito dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del professor Pasquale Tridico in relazione alla proposta di nomina del Presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)

La presidente [CATALFO](#) introduce l'audizione in titolo.

Il professor TRIDICO ricorda in premessa i tratti salienti del proprio *curriculum*, con particolare riferimento alle esperienze universitarie e alle pubblicazioni in materia di Stato sociale e mercato del lavoro, e la sua esperienza di consigliere economico del ministro Di Maio, con il contributo fornito per l'elaborazione di alcuni provvedimenti come il "decreto dignità" e il decreto su Reddito di cittadinanza e "Quota 100".

Dopo aver espresso soddisfazione per la proposta di nomina a presidente dell'INPS che lo riguarda, illustra le caratteristiche principali dell'Istituto, caratterizzato da una nuova *governance*, e ne tratteggia la visione futura, ricordando che si tratta di un ente vigilato e controllato dal Ministero dell'economia e dal Ministero del lavoro, ma garantendo per la sua autonomia tecnica e di giudizio. Sottolinea quindi che l'Istituto gestisce 800 miliardi di euro e rappresenta un *unicum* nella Pubblica amministrazione italiana, considerato che con circa 27.000 dipendenti ha 40 milioni di utenti tra privati e aziende e svolge una attività di mediazione per le innovazioni sociali del Paese, come dimostrato ultimamente con il Reddito di cittadinanza e "Quota 100", ma anche in passato con l'ASpI, la NASpI e il *bonus bebè*, mostrando grande efficienza e adattandosi alle nuove esigenze. Evidenzia poi che l'Istituto ha offerto il proprio contributo alla *spending review*, permettendo complessivamente risparmi fino a 700 milioni di euro all'anno. Quanto al personale, che, nonostante gli accorpamenti con altri enti di previdenza, si è ridotto di circa 7.000 unità, annuncia l'assunzione di 6.000 nuovi lavoratori con procedure concorsuali già completate o in via di definizione, per far fronte a carenze di organico ormai non più sopportabili.

Tra le principali criticità, ricorda la situazione del polo medico, che può contare attualmente solo su 453 professionisti e 1.400 convenzionati, quindi a contratto, e dei settori dell'informatica e della formazione, ai quali manca una direzione dedicata. In materia di formazione, riferisce sulla progettata istituzione di una scuola nazionale del *welfare*, intitolata a Federico Caffè.

Lamenta inoltre la mancanza della figura dell'*innovation manager* e le condizioni in cui versa l'ambito della vigilanza, che pure recupera due miliardi all'anno di evasione contributiva. Infatti, senza voler contestare la recente riorganizzazione del settore, con l'istituzione dell'Ispettorato nazionale del lavoro (INL), con il quale l'INPS collabora, segnala che le competenze e le specificità degli ispettori dell'Istituto sono esclusive e che sarebbe opportuno prevedere un superamento della decisione di considerare il loro ruolo ad esaurimento, permettendo così nuove assunzioni.

Dopo aver affrontato il tema della povertà, a suo avviso molto aumentata negli ultimi anni, si sofferma sul progetto del Reddito di cittadinanza, che pone l'Italia allo stesso livello di quasi tutti i Paesi dell'Unione europea, giudicandolo equilibrato e comunque necessario per diminuire la distanza tra istituzioni e cittadini. A suo parere il *welfare* - al quale, venendo da una famiglia tipica del Mezzogiorno d'Italia, riconosce il merito della sua formazione professionale - rappresenta l'unico strumento attraverso il quale le persone possono avere pari opportunità e il Paese può garantire una redistribuzione della ricchezza. Giudica l'INPS un baluardo in proposito, visto che redistribuisce reddito per missione, come dimostrato dagli aiuti alle famiglie, dal Rei e dal Rdc, tra generazioni e tra le persone. Attribuisce quindi alla globalizzazione la responsabilità di aver aumentato la vulnerabilità sociale e di aver creato vincitori e vinti e invita la politica a misurarsi con questa realtà, come in passato ha già fatto, ad esempio, con gli istituti di democrazia e i diritti civili.

Con riferimento alle relazioni sindacali, ricorda le passate tensioni e la nuova stagione di ampio dialogo e confronto, facilitata anche dall'aver compreso la coincidenza tra gli interessi dell'Istituto e quelli dei suoi lavoratori. Assicura poi che si stanno considerando anche innovazioni relativamente al lavoro agile o *smart working* e che sono all'esame ipotesi di considerare, nelle valutazioni di prestazione, anche l'attività di consulenza che viene offerta dai dipendenti ai cittadini, soprattutto nelle aree a più elevato disagio sociale, anche perché l'INPS non produce beni, ma servizi.

La [PRESIDENTE](#) ringrazia il professor Tridico per il suo intervento e lascia la parola ai senatori per

eventuali richieste di chiarimento.

Il senatore [ROMANO](#) (*M5S*), dopo aver ringraziato a sua volta l'auditore per la relazione svolta, si sofferma sulla questione della differenza tra le competenze degli ispettori dell'INPS e quelle degli ispettori dell'INL. Giudica infatti poco precisa la distinzione fatta dal professor Tridico, che non ha tenuto conto del ruolo svolto anche dalle ASL. Inoltre, ritiene che la richiesta di una modifica legislativa per consentire all'INPS di assumere nuovi ispettori rischi di condizionare l'efficacia, già minata dalla mancata previsione di adeguati stanziamenti, della riforma varata dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, che ha portato all'istituzione dell'Ispettorato nazionale del lavoro (INL).

Il senatore [NANNICINI](#) (*PD*) sottopone all'auditore un duplice ordine di tematiche, con riferimento alle capacità manageriali necessarie per dirigere l'INPS e alla indipendenza dalla politica che viene richiesta al suo Presidente. Sul primo punto si definisce assicurato sia per la presenza di una nuova *governance* più ampia, plurale, sia per la visione futura dell'Istituto che è stata descritta; chiede tuttavia ulteriori precisazioni in materia.

Al contrario, sul secondo punto manifesta preoccupazione per quanto espresso dal candidato presidente dell'Istituto con riferimento al suo passato ruolo di consigliere economico del ministro Di Maio e di sostenitore di alcuni provvedimenti varati nel corso dell'attuale legislatura. Ritiene importante che i cittadini abbiano la consapevolezza che tra le priorità del nuovo presidente dell'INPS ci sia la gestione della sua macchina amministrativa e delle sue risorse e non il successo di alcuni progetti politici e che in caso di scelte difficili e di valutazione di recenti riforme ci sia la più totale autonomia rispetto alle scelte del Governo. Considera necessario anche un forte salto di qualità rispetto al mondo sociale che è stato descritto e alle valutazioni offerte sul *welfare*, anche perché, oltre ad una redistribuzione tra le classi, ci sarà bisogno di valutarne un'altra tra le generazioni quanto alle aspettative pensionistiche.

Il senatore [FLORIS](#) (*FI-BP*), nell'associarsi ad alcune delle considerazioni espresse dal senatore Nannicini relativamente alla capacità manageriale e all'indipendenza rispetto al Governo, auspica che i rapporti tra INPS e politica si mantengano buoni, nel rispetto e nella distinzione dei rispettivi ruoli. Riconosce quindi all'Istituto il merito di aver gestito con grande capacità le misure del Reddito di cittadinanza e di "Quota 100" e si augura che, magari anche con l'utilizzo della tecnologia *blockchain*, le sue già elevate capacità informatiche possano fare un ulteriore passo avanti, consentendo finalmente di far incontrare domande e offerte di lavoro.

Infine, sottopone all'auditore le sue preoccupazioni per le generazioni future, che vivono in una situazione di incertezza per i propri trattamenti pensionistici, e rileva che, in assenza di una adeguata ripresa economica, anche il *welfare* non sarà più sufficiente ad assicurare condizioni migliori ai ceti meno fortunati.

Il senatore [LAFORGIA](#) (*Misto-LeU*) anticipa che sosterrà la candidatura del professor Tridico a Presidente dell'INPS, nell'opinione che egli possieda le caratteristiche giuste per l'incarico, non solo in base al *curriculum* professionale, ma anche, e soprattutto, per la carica umana espressa. Ritiene inoltre che proprio per le preoccupazioni formulate dai colleghi che lo hanno preceduto e riferite alla possibile confusione di ruoli, sia utile che anche da parte dell'opposizione venga formulato un sostegno positivo alla candidatura, affinché il Presidente dell'Istituto possa sentirsi responsabilizzato nell'esercizio di una funzione così delicata. Naturalmente la corrispondenza tra le aspettative e la realtà andrà verificata in corso d'opera; è tuttavia molto importante che il Presidente dell'INPS non appaia soltanto come il Presidente espresso dalla maggioranza di governo. Con l'occasione egli chiede l'opinione del professor Tridico come responsabile della parte implementativa di alcuni provvedimenti recentemente approvati, a cominciare da quello sul reddito di cittadinanza, riguardo al quale ha personalmente avuto un atteggiamento molto laico, che lo ha condotto ad esprimere un voto di astensione. È infatti dell'opinione che il provvedimento muova da necessità pienamente condivisibili. Il paradosso è che

semmai esso rischia di non raggiungere gli "ultimi degli ultimi". L'impianto complessivo della legge rappresenta inoltre un'occasione persa, giacché le frontiere delle società contemporanee imporrebbero di ragionare sulla garanzia di un pavimento minimo di condizioni per tutti. La commistione all'interno dello stesso istituto tra integrazione al reddito e lotta alla povertà da un lato e contrasto alla disoccupazione dell'altro rischia invece di determinare alla lunga il paradosso di una compressione dei salari. Personalmente ritiene centrale la questione della disuguaglianza, per contrastare la quale occorre redistribuire non solo ricchezze, ma opportunità. Chiede dunque al professor Tridico come intenda aggredire le gravi disuguaglianze che si sono prodotte nel Paese, sottolineando che a suo giudizio diventano ineludibili gli strumenti della tassazione, del ricorso alla fiscalità e della patrimoniale sulle grandi ricchezze. Sollecita inoltre un'opinione con riferimento ad un'altra questione a suo giudizio centrale, vale a dire quella della riduzione dell'orario di lavoro a parità di salari.

Il senatore [ROMAGNOLI](#) (M5S), relatore sulla proposta, ringrazia il professor Tridico per la sua ampia e ricca esposizione, compiacendosi per la sensibilità manifestata e per la stessa scelta dei temi trattati. Condivide in particolare le idee del professor Tridico con riferimento alla formazione, tema centrale. Ritiene tuttavia che l'INPS non possa tralasciare la delicata questione delle disabilità, con riferimento alla quale chiede ulteriori approfondimenti.

La senatrice [PARENTE](#) (PD) si dichiara entusiasta per le parole usate dal professor Tridico nei confronti dell'Istituto, definito orgoglio dell'Italia, e nei confronti del personale che vi lavora, sul quale ha espresso giudizi lusinghieri, nonché per l'indirizzo da lui espresso con riferimento alla valutazione delle *performance*, da intendersi in senso sostanziale. L'atteggiamento del professor Tridico appare a maggior ragione degno di nota, atteso il clima che si respira attualmente e che è di tutt'altro tenore: basti pensare all'insistenza con la quale vengono proposti controlli di vario tipo sui pubblici dipendenti e ricorsi a sistemi di videosorveglianza. Auspica pertanto che il professor Tridico possa essere portatore di una nuova cultura e di un nuovo atteggiamenti nei confronti dell'amministrazione pubblica, tale da influenzare per osmosi anche l'Esecutivo, che peraltro lo propone per l'incarico. Esprime particolare consenso nei confronti delle considerazioni espresse dal candidato in tema di formazione. Ritiene particolarmente significativo che questo tema venga assunto dall'INPS in quanto tale, facendo tesoro di tutte le esperienze dell'Istituto, fin dalla sua creazione, e ponendosi dunque come una sorta di scuola esperienziale. Poiché, una volta nominato Presidente, egli sarà chiamato a governare e indirizzare la complessa macchina organizzativa dell'Istituto, gli domanda come intenda migliorare i servizi dell'INPS, che si trova a gestire diritti delle persone e se abbia già avuto occasioni di incontro con i CAF, con i quali l'Istituto è chiamato a collaborare. Nel richiamare conclusivamente con particolare condivisione gli insegnamenti di Amartya Sen, precedentemente ricordato dal professor Tridico, auspica che sotto la sua presidenza l'Istituto svolga una collaborazione efficace anche con altri enti, a cominciare da ISTAT e ANPAL, ai fini di un efficace incrocio tra politiche attive e politiche passive del lavoro.

Il senatore [BERTACCO](#) (Fdl) si dichiara molto colpito dall'orgoglio manifestato dal professor Tridico nel corso della sua esposizione nei confronti dell'INPS e anche dalla commozione espressa in taluni passaggi. Si sofferma in particolare sul tema della disabilità e delle modalità con le quali l'Istituto si troverà a valutare la situazione di soggetti che richiedono l'accompagnamento, sottolineando che l'efficienza dell'istituzione si misurerà proprio dalla prontezza con la quale saprà rispondere alle attese dei cittadini e alle loro difficoltà.

Il senatore [LAUS](#) (PD) manifesta grande apprezzamento, in particolare per le grandi doti umane del professor Tridico, esprimendo soddisfazione che una persona di tale naturale sensibilità vada ad assolvere funzioni così delicate, a maggior ragione in un momento in cui il Paese è pervaso piuttosto da sentimenti di odio e di rabbia. Nota peraltro che alcuni strumenti legislativi approvati o in corso di approvazione per impulso del Governo in carica sembrano muovere da concezioni agli antipodi di

quanto sottolineato dal candidato nella sua esposizione. Ritiene che anche il disegno relativo all'introduzione di un salario minimo, così come si va configurando presenti un'impostazione incompatibile con relazioni sindacali appropriate ed ordinate. Quanto al reddito di cittadinanza, pur comprendendone le motivazioni e la finalità, lo giudica uno strumento inidoneo a risolvere il problema della povertà, oltre che fonte di confusione. Conclusivamente, si riserva di giudicare l'operato futuro del professor Tridico, con specifico riferimento al livello di autonomia ed indipendenza che saprà manifestare nei confronti del Governo, qualità indispensabili per la guida dell'Istituto.

Il senatore [PATRIARCA](#) (PD) dichiara preliminarmente di non nutrire alcun dubbio quanto alla serietà personale e professionale del professor Tridico. La prima parte del suo intervento gli è infatti parsa assai convincente; sulle questioni da lui esposte con riferimento alla questione dei medici, a quella della formazione continua, ai profili del Polo informatico e alla questione della vigilanza ritiene non possa che consentirsi. Segnala invece una questione tutta politica e relativa all'approccio, sovente praticato da esponenti dell'Esecutivo, i quali, allorché enti indipendenti manifestano perplessità su provvedimenti del Governo, affermano che in tal modo si travalica nelle considerazioni politiche, che sono patrimonio esclusivo degli eletti. Si tratta di un approccio evidentemente da cui prendere le distanze. C'è invece necessità di un INPS che fornisca con correttezza tutte le informazioni; c'è necessità di dati veri e di realtà, perché è su questo che si costruisce la buona politica. Chiede dunque al professor Tridico di garantire sempre l'indipendenza propria e dell'Istituto, a cominciare dai dati relativi ad un primo monitoraggio sul reddito di cittadinanza, che saranno prossimamente resi noti e dai quali potrà comprendersi quali sono state le ricadute di tale strumento.

La presidente [CATALFO](#) esprime a sua volta compiacimento per i temi esposti dal professor Tridico, in particolare con riferimento ai profili della formazione, della valutazione delle *performance* e del polo medico. Fa osservare che, in considerazione dei compiti dell'Istituto, in futuro ci saranno molteplici occasioni di audizione e confronto con l'Istituto e col suo Presidente.

Il professor TRIDICO, replicando agli intervenuti, ringrazia tutti per le osservazioni svolte e per gli spunti offerti. Con riferimento alla questione della vigilanza, pur riconoscendo l'esistenza di problematicità, ritiene giusto che l'INPS continui ad assumere ispettori. Quanto ai dubbi formulati in ordine alla sua indipendenza e terzietà, ricorda di essere un docente universitario ed innanzitutto un ricercatore, sottolineando che anche nell'attività di ricerca scientifica va rispettato un codice deontologico, ispirato alla trasparenza dei dati usati. In questa pratica di terzietà con riferimento ai dati egli crede fermamente e continuerà pertanto a praticarla, ritenendo impensabile agire in modo diverso: le interpretazioni dei dati possono variare, ma i dati in sé sono, e restano, oggettivi. Ricorda inoltre che i direttori centrali, alla guida delle varie aree, sono responsabili in prima persona degli atti che firmano, sui quali possono essere anche chiamati a rispondere dinanzi all'autorità giudiziaria. Si ripromette anzi di fare un passaggio ulteriore in termini di trasparenza, disponendo la pubblicazione dei dati INPS. E' pur vero che l'Istituto è organo vigilato e controllato; è tuttavia completamente autonomo nell'esercizio delle sue funzioni. L'attuale *governance* dell'Istituto, cui si sono aggiunti due ulteriori organi, il vice presidente e il CDA, offre le massime garanzie istituzionali di indipendenza. Quanto alla mancanza di competenze manageriali, fa osservare che anche il suo predecessore aveva la sua medesima provenienza professionale, non disponeva di tali competenze ed operava in una situazione di *governance* che non prevedeva la presenza dei due suddetti organi. Ritiene comunque che la sua capacità di lavoro all'interno di una macchina che lo appassiona sarà efficacemente sostenuta dalla tecnostuttura.

Passando al tema della disabilità, rileva di averne cognizione anche per motivi familiari e rammenta che in quel caso l'intervento tardivo dello Stato contribuì a risolvere un problema, ma in modo molto sommario, proprio perché non tempestivo. E' perciò molto sensibile al problema. D'intesa con il sottosegretario Zoccano, sta personalmente studiando alcuni provvedimenti finalizzati a riavvicinare l'Istituto ai soggetti affetti da disabilità. Dopo essersi soffermato sul tema degli assegni familiari, rileva

che l'INPS a suo giudizio dovrà essere generoso con i deboli e forte con i forti e che questo intento guiderà tutto il suo mandato. L'Istituto è quotidianamente sotto attacco per una serie di abusi, truffe e riconoscimenti di false invalidità. Allorché vengano scoperti questi "furbi", è necessario esercitare azioni energiche: da ciò l'esigenza di una vigilanza forte, anche al di là della pur indispensabile collaborazione con la Guardia di finanza. In questo senso conferma l'importanza del sistema *blockchain*.

Quanto al tema degli "ultimi", sottolinea che la questione gli è particolarmente presente e che è in programma la raccolta da parte dell'Istituto dei dati relativi ai circa 17.000 senz'altro esistenti nel territorio della Capitale, che potrebbero fruire di un sostegno al reddito o di altre misure offerte dall'Istituto. Quanto poi alla questione relativa alla riduzione dell'orario di lavoro, ricorda di essersi più volte espresso in senso positivo, nell'opinione che la ricchezza si redistribuisce anche con l'aumento del tempo libero. In proposito è assai utile guardare anche alle esperienze dei Paesi stranieri.

Con riferimento al salario minimo, ritiene importante riconoscere che la *membership* nei confronti delle associazioni sindacali è in forte diminuzione e che attualmente l'undici per cento circa dei lavoratori percepisce un salario orario inferiore ai sette euro. E' dunque necessario un intervento sul salario minimo integrato con la contrattazione collettiva. Diritto del lavoro e contrattazione collettiva nascono infatti come elementi anticoncorrenziali; oggi invece si fa contrattazione per incrementare la concorrenza e diminuire i salari. Il legislatore deve dunque porre mano a questo problema. Sottolinea inoltre che lo sviluppo deve essere innanzitutto umano e che il benessere si misura attraverso le capacitazioni offerte alle persone, per consentire loro di affermarsi in una società inclusiva.

Conclusivamente, dà conto di un progetto che l'Istituto sta mettendo a punto in questi giorni e relativo ad un programma di cento borse di studio sui tre temi (industria 4.0; sviluppo sostenibile; *welfare* e mercato del lavoro). Dieci di queste borse di studio saranno fruite presso il Centro studi INPS, mentre le rimanenti saranno distribuite tra tutte le università esistenti sul territorio nazionale. Infine, si sofferma sul progetto relativo alla defiscalizzazione dei redditi da pensione, collegata al trasferimento dei percettori nel Sud, in vecchie case coloniali di proprietà dell'INPS.

La presidente [CATALFO](#) ringrazia ancor il professor Tridico per il suo intervento e lo congeda, dichiarando conclusa l'audizione in titolo. Sospende quindi brevemente la seduta.

La seduta sospesa alle ore 17,20, riprende alle ore 17,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La presidente [CATALFO](#) avverte che per il prosieguo della seduta della Commissione è stata richiesta la pubblicità dei lavori, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, e che la Presidenza ha già fatto conoscere il proprio assenso. Dispone pertanto l'attivazione del circuito audiovisivo.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese (n. 81)

(Osservazioni alla 5a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

La presidente [CATALFO](#) ricorda che nella precedente seduta la relatrice Campagna ha illustrato uno schema di osservazioni favorevoli.

La relatrice [CAMPAGNA](#) (M5S) fornisce ulteriori chiarimenti sulla proposta già precedentemente illustrata, che conferma convintamente.

Il senatore [PATRIARCA](#) (PD) ribadisce le perplessità già manifestate con riferimento al taglio delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, ritenendo penalizzante la ripartizione contenuta nell'atto. Per queste ragioni, annuncia il voto di astensione del suo Gruppo.

Il senatore [FLORIS](#) (FI-BP) conferma le perplessità già espresse nella seduta antimeridiana, preannunciando voto contrario.

Nessun altro chiedendo la parola, presente il prescritto numero di senatori, la presidente [CATALFO](#) mette ai voti lo schema di osservazioni favorevoli formulato dalla relatrice, pubblicato in allegato alla seduta antimeridiana.

La Commissione, a maggioranza, approva.

(1200) Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 2a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con raccomandazione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

La senatrice [NOCERINO](#) (M5S) dà conto di una nuova proposta di parere, favorevole con raccomandazione, pubblicata in allegato alla seduta, con la quale intende raccogliere, in particolare, un suggerimento avanzato nella seduta antimeridiana dalla presidente Catalfo.

Il senatore [PATRIARCA](#) (PD), pur condividendo la finalità del provvedimento, preannuncia il voto di astensione del suo Gruppo, giacché ancora una volta le misure ivi contenute vengono introdotte con la clausola di invarianza finanziaria e sono dunque destinate a non disporre di concreti strumenti operativi.

Analogha posizione è espressa dal senatore [FLORIS](#) (FI-BP), il quale osserva che il provvedimento non consentirà di offrire il ristoro dovuto alle vittime di violenza.

Nessun altro chiedendo la parola, la presidente [CATALFO](#) mette ai voti la proposta di parere, favorevole con raccomandazione, testé illustrata dalla relatrice.

A maggioranza, la Commissione approva.

IN SEDE REFERENTE

(310) LAUS ed altri. - Istituzione del salario minimo orario

(658) Nunzia CATALFO ed altri. - Disposizioni per l'istituzione del salario minimo orario

(1132) NANNICINI ed altri. - Norme in materia di giusta retribuzione, salario minimo e

rappresentanza sindacale

(1259) LAFORGIA. - Salario minimo e validità erga omnes dei contratti collettivi nazionali di lavoro

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

La presidente [CATALFO](#) avverte che il senatore Errani ha sottoscritto tutti gli emendamenti al disegno di legge n. 658, assunto come testo base, dei quali il senatore Laforgia è primo firmatario.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(920-B) Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La [PRESIDENTE](#) dichiara inammissibili gli emendamenti 2.0.1, 2.0.2, 3.11, 3.12, 3.13, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.27, 3.0.1, 3.0.2, 3.0.3, 4.2, 4.3 e 5.2. Avverte altresì che sono pervenuti i pareri sul testo e sugli emendamenti della 1a, della 2a, della 14a e della 5a Commissione permanente. Ai fini dell'ammissibilità degli emendamenti, ricorda, infine, le conseguenze implicate, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-ter, del Regolamento, del parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione espresso dalla 5a Commissione permanente con riferimento agli emendamenti 1.2, 3.2, 3.5, 3.14, 4.1 e 5.1.

I senatori [FLORIS](#) (FI-BP), [PATRIARCA](#) (PD), [BERTACCO](#) (FdI) e [LAFORGIA](#) (Misto-LeU) dichiarano di dare per illustrati tutti i rispettivi emendamenti.

Si passa all'esame degli ordini del giorno.

Il sottosegretario FANTINATI formula parere contrario a tutti gli ordini del giorno, fatta eccezione per l'ordine del giorno G/920-B/5/11, di cui chiede la riformulazione.

Il senatore [PATRIARCA](#) (PD) accede alla richiesta, riformulando pertanto l'ordine del giorno G/920-B/5/11 in un testo 2, allegato al resoconto della seduta.

La [PRESIDENTE](#) avverte che pertanto tale ordine del giorno è da intendersi accolto dal Governo.

Verificata la presenza del numero legale, con distinte, successive votazioni, la Commissione respinge tutti i rimanenti ordini del giorno.

Si passa agli emendamenti, sui quali la RELATRICE e il rappresentante del GOVERNO formulano avviso contrario.

Con distinte e successive votazioni, la Commissione respinge quindi gli emendamenti 1.1, 2.1, 2.2 (previa dichiarazione favorevole della senatrice [PARENTE](#) (PD)), 2.3 e 2.4.

La senatrice [PARENTE](#) (PD) sollecita il voto favorevole sull'emendamento 2.5, finalizzato ad escludere il personale degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado dall'ambito di applicazione

dell'articolo stesso.

Interviene a sostegno il senatore [LAFORGIA](#) (*Misto-LeU*), rilevando che un'analogha finalità è sottesa al suo emendamento 2.9 e sottolineando l'errata impostazione della disposizione con riferimento al ruolo dei dirigenti scolastici. Sollecita pertanto un approfondimento da parte del Governo.

L'emendamento 2.5, messo ai voti, risulta quindi respinto. E' del pari respinto l'emendamento 2.6.

Il senatore [FLORIS](#) (*FI-BP*) insiste sulla bontà dell'emendamento 2.7, che, posto ai voti, risulta respinto.

Con distinte e successive votazioni, la Commissione respinge altresì gli emendamenti 2.8, 2.9 e 2.10, nonché dopo un intervento a favore della senatrice [PARENTE](#) (*PD*), l'emendamento 2.11.

Il senatore [FLORIS](#) (*FI-BP*) insiste sull'emendamento 3.1, che, posto ai voti, risulta respinto. Sono analogamente respinti gli emendamenti 3.3, 3.4, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 e 3.10, quest'ultimo previa dichiarazione favorevole del senatore [FLORIS](#) (*FI-BP*).

Con distinte e successive votazioni, la Commissione respinge infine tutti i rimanenti emendamenti all'articolo 3.

Si passa alle dichiarazioni di voto finali.

Il senatore [FLORIS](#) (*FI-BP*) ricorda che già in prima lettura aveva manifestato ampiamente le perplessità del suo Gruppo su un provvedimento che giudica sostanzialmente mal concepito, rimasto invariato nell'impianto anche nel corso dell'esame da parte della Camera dei deputati, che ne ha unicamente alleggerito alcuni elementi di contorno. Conferma le proprie perplessità nei confronti del Nucleo della concretezza, che non si troverà nelle condizioni di effettuare i compiti che gli vengono affidati.

Il senatore [LAUS](#) (*PD*) ribadisce il voto contrario della sua parte, sottolineando che la maggioranza continua a utilizzare in modo improprio termini altisonanti e non corrispondenti alla realtà. Rileva peraltro che la filosofia di fondo del provvedimento è di segno assolutamente opposto a quello sotteso alle considerazioni testé svolte dal professor Tridico nel corso della propria audizione.

Anche il senatore [LAFORGIA](#) (*Misto-LeU*) conferma il giudizio assolutamente negativo già espresso in sede di prima lettura del provvedimento. Ritiene che nella pubblica amministrazione sussistano ancora sacche di inefficienza, ma che l'amministrazione possieda potenzialità enormi, che non giustificano giudizi negativi e forme di criminalizzazione. Sussiste invece un tema gigantesco, quello del precariato, che tocca anche la pubblica amministrazione, e che avrebbe dovuto essere trattato in questa sede.

Il senatore [DE VECCHIS](#) (*L-SP-PSd'Az*) ritiene che il provvedimento fornisca finalmente strumenti idonei a perseguire i fannulloni che operano nella pubblica amministrazione, sottolineando che i controlli biometrici, peraltro oggi di uso comune, sono a garanzia dei dipendenti fedeli ed operosi. Il Nucleo della concretezza è inoltre destinato a fornire un efficace ausilio, senza sovrapporsi alle altre strutture. Il provvedimento consentirà dunque di migliorare le prestazioni delle pubbliche amministrazioni, giacché rappresenta una vera grande riforma, a tutela sia dei dipendenti che dei cittadini. Per queste ragioni, preannuncia il voto convintamente favorevole del suo Gruppo.

La Commissione, a maggioranza, dà quindi mandato alla relatrice a riferire oralmente

all'Assemblea in senso favorevole sul disegno di legge.

Il senatore [LAUS](#) (PD) preannuncia la presentazione di una relazione di minoranza.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice [PARENTE](#) (PD) sollecita la predisposizione di una griglia finalizzata ad orientare l'esercizio della facoltà emendativa, in particolare in caso di terza lettura.

La presidente [CATALFO](#) comprende le motivazioni sottese alla richiesta, che si riserva di valutare successivamente.

La seduta termina alle ore 18,20.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1200

L'11a Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo, apprezzate le finalità del provvedimento, volto ad intervenire sul codice di procedura penale al fine di velocizzare l'instaurazione del procedimento penale e, conseguentemente, consentire l'eventuale adozione di provvedimenti di protezione delle vittime di violenza domestica e di genere; condivisa l'entità degli interventi; preso atto delle limitate competenze della 11a Commissione sulle disposizioni recate dal disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, invitando la Commissione di merito a valutare la possibilità di collegare gli interventi a favore delle vittime di violenza agli istituti previsti all'interno dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, in tema di Reddito di cittadinanza e "Quota 100", con particolare riferimento ai servizi per il lavoro volti all'inserimento lavorativo.

ORDINE DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N. [920-B](#)

G/920-B/5/11 (testo 2)

[Patriarca](#), [Parente](#), [Laus](#), [Nannicini](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo» (A.S. 920-B),

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare le iniziative necessarie a favorire la crescita e la valorizzazione delle competenze esistenti della pubblica amministrazione, a investire nella formazione permanente dei dipendenti, a prevedere nuovi sistemi incentivanti di valutazione delle prestazioni e la riorganizzazione delle risorse, al fine di migliorare il livello di qualità dei servizi e l'accessibilità dei cittadini alla pubblica amministrazione, in una prospettiva di sviluppo per la pubblica amministrazione.

1.3.2.1.4. 11^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 115 (pom.) del 18/06/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)
MARTEDÌ 18 GIUGNO 2019
115^a Seduta

Presidenza della Presidente
[CATALFO](#)

La seduta inizia alle ore 15,10.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

La presidente [CATALFO](#) avverte che la documentazione riferita al disegno di legge n. 1122 (deleghe miglioramento PA), consegnata nel corso delle audizioni informali svoltesi nella seduta del 13 giugno dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, sarà resa disponibile sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice [GUIDOLIN](#) (M5S), relatrice sui disegni nn. 55, 281, 555, 698, 853, 868 e 890, in materia di *caregiver* familiare, ricorda che, a fronte dell'unanime volontà di tutte le forze politiche di legiferare sulla materia, il 15 gennaio 2019 era stato costituito un Comitato ristretto (composto dalla relatrice stessa e dai senatori Nocerino, Pizzol, Patriarca, Toffanin, Bertacco, Unterberger e Laforgia), al fine di individuare una sintesi di tutti i provvedimenti.

Pone quindi l'accento sulla delicatezza del lavoro effettuato dal Comitato, che, negli ultimi 5 mesi, ha lavorato a ritmi sostenuti, nell'intendimento di fornire risposte concrete a quelle numerose persone che, di fatto, svolgono una funzione di supplenza dell'assistenza pubblica, funzione tra l'altro rivolta ai soggetti più deboli e fragili. All'esito dei lavori del Comitato, oltre che sulla base dell'attività, anche di tipo conoscitivo, svolta in Commissione, è in corso di predisposizione un'ulteriore iniziativa legislativa sulla materia, che terrà conto anche delle diverse istanze formulate dalle associazioni, come quelle dei malati oncologici, dei malati di sclerosi laterale amiotrofica, di sclerosi tuberosa, di Alzheimer, di sindrome di Rett e di altre malattie genetiche rare, nonché delle istanze formulate dal terzo settore e da molte altre associazioni e organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

In particolare, l'articolato risulterà strutturato su di una serie di punti fondamentali, come la tutela previdenziale (per riconoscere l'attività svolta dal *caregiver* familiare anche ai fini pensionistici), la

semplificazione per il riconoscimento della qualifica di *caregiver* familiare, l'adeguamento dei LEP e dei LEA in favore dei *caregiver* familiari (al fine di alleggerire il peso dell'assistenza da questi prestata), il sostegno alla conciliazione tra attività lavorativa e attività di cura e di assistenza (al fine di evitare che il *caregiver* possa essere vittima di emarginazione), il riconoscimento delle competenze acquisite con la qualifica di *caregiver* (perché possano costituire una opportunità di lavoro nel settore socio-sanitario), le detrazioni fiscali, nella misura del 50 per cento fino all'importo di 10.000 euro annui e l'attenzione alle Regioni e alle provincie Autonome. La relatrice pone infine l'accento sulla qualità del lavoro svolto sino ad ora e sulla particolare delicatezza delle tematiche sottese ai disegni di legge in questione, auspicando che il senso di responsabilità da tutti manifestato consenta di pervenire nei tempi più rapidi alla conclusione dell'*iter*.

Il senatore [PATRIARCA](#) (PD), nel ringraziare la relatrice per il lavoro svolto, si riserva di valutare, anche in seno al proprio Gruppo, i contenuti sostanziali del nuovo testo ed auspica che la Commissione possa pervenire all'approvazione di un articolato sul quale possa coagularsi la più ampia convergenza. Invita infine a prestare particolare attenzione alle coperture finanziarie.

Anche la senatrice [TOFFANIN](#) (FI-BP), nel riservarsi una valutazione analitica del nuovo disegno di legge, auspica una ampia e solida convergenza sulla tematica, invitando contestualmente tutte le forze politiche a garantire la piena sostenibilità economica delle misure.

La presidente [CATALFO](#), nel ringraziare tutte le forze politiche per il prezioso contributo, auspica che la Commissione possa pervenire all'approvazione di un testo largamente condiviso, dando finalmente risposta a problematiche che si imponevano all'attenzione del Parlamento sin dalla scorsa legislatura.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante: "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c) della legge 13 luglio 2015, n. 107" (n. 86)

(Osservazioni alla 7a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 giugno.

La presidente [CATALFO](#) ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere le proprie osservazioni alla Commissione Istruzione entro il prossimo 9 luglio e che, nella seduta del 12 giugno scorso, aveva avuto luogo la relazione illustrativa sul provvedimento.

Il senatore [PATRIARCA](#) (PD) e la senatrice [TOFFANIN](#) (FI-BP), nel rilevare che la Commissione dispone ancora di un congruo margine di tempo per formulare le proprie osservazioni alla Commissione di merito, chiedono di differire l'inizio della discussione generale, al fine di meglio approfondire i contenuti dell'atto del Governo iscritto all'ordine del giorno.

La presidente [CATALFO](#), apprezzate le circostanze, rinvia quindi alla prossima seduta il seguito dell'esame del provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La presidente [CATALFO](#) avverte che per il prosieguo della seduta della Commissione è stata richiesta la pubblicità dei lavori, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, e che la Presidenza ha già fatto conoscere il proprio assenso. Dispone pertanto l'attivazione del circuito audiovisivo.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(310) LAUS ed altri. - Istituzione del salario minimo orario

(658) Nunzia CATALFO ed altri. - Disposizioni per l'istituzione del salario minimo orario

(1132) NANNICINI ed altri. - Norme in materia di giusta retribuzione, salario minimo e rappresentanza sindacale

(1259) LAFORGIA. - Salario minimo e validità erga omnes dei contratti collettivi nazionali di lavoro

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana dell'8 maggio.

La presidente [CATALFO](#) riepiloga brevemente l'*iter* dei disegni di legge in titolo. Osserva quindi che è possibile procedere all'illustrazione degli emendamenti presentati al disegno di legge n. 658, assunto dalla Commissione quale testo base per i propri lavori.

Si apre un dibattito sull'ordine dei lavori.

Il senatore [FLORIS](#) (*FI-BP*), apprezzate le circostanze, osserva che sarebbe opportuno integrare con ulteriori audizioni il ciclo a suo tempo effettuato dalla Commissione. Domanda inoltre la riapertura del termine per la presentazione di emendamenti.

Il senatore [LAUS](#) (*PD*), nel rilevare che l'*iter* dei provvedimenti sembra aver subito una sostanziale battuta d'arresto, domanda se la Commissione sia in condizione di procedere, già dall'odierna seduta, alla votazione degli emendamenti. Solo in tal caso, infatti, avrebbe senso procedere all'illustrazione degli stessi.

Alle osservazioni del senatore Laus si associa il senatore [LAFORGIA](#) (*Misto-LeU*).

La senatrice [TOFFANIN](#) (*FI-BP*), nel confermare le richieste poc'anzi formulate dal senatore Floris, pone l'accento sui forti dissidi presenti all'interno del Governo e della maggioranza, che, a suo avviso, stanno pesantemente e negativamente condizionando l'*iter* dei disegni di legge in titolo.

La presidente [CATALFO](#) replica al senatore Floris osservando che il ciclo di audizioni effettuato dalla Commissione è stato particolarmente approfondito e che pertanto non appare opportuno effettuare delle altre. Rileva quindi che, ad oggi, non è possibile procedere alle votazioni degli emendamenti, in mancanza del parere della Commissione Bilancio. L'illustrazione, tuttavia, potrebbe consentire alla relatrice di approfondire nel merito le proposte.

Segue un breve dibattito tra il senatore [LAUS](#) (*PD*) (che si pone problematicamente sulla sussistenza della maggioranza in caso di eventuali votazioni), e la presidente [CATALFO](#) (che

ribadisce l'impossibilità di procedere al voto nella seduta odierna, in assenza del parere della Commissione Bilancio).

Il senatore [PATRIARCA](#) (PD), nel rilevare preliminarmente che il proprio Gruppo potrebbe, se del caso, dare comunque per illustrate le proprie proposte, osserva che al tema è sottesa una rilevante questione politica, che va oltre le considerazioni di mera forma e che vede le forze di maggioranza su posizioni ampiamente divergenti. Andrebbe dunque previamente verificata la reale disponibilità della maggioranza a un confronto sugli emendamenti.

Il senatore [FLORIS](#) (FI-BP) invita la Commissione a non trascurare i delicati legami tra le tematiche inerenti al salario minimo e quelle relative al cuneo fiscale.

La senatrice [TOFFANIN](#) (FI-BP) si sofferma, quindi, sulla sussistenza di efficaci coperture finanziarie.

A giudizio del senatore [LAUS](#) (PD) sarebbe opportuno differire l'illustrazione degli emendamenti, viste le contraddizioni in seno alle forze politiche di maggioranza, concretizzatesi in numerosi emendamenti presentati dal Gruppo Lega.

La presidente [CATALFO](#) precisa che le proposte emendative in questione risultano ritirate, come riportato dal resoconto della seduta del 12 giugno scorso. Anche il fascicolo in distribuzione, peraltro, tiene conto dell'avvenuto ritiro.

Il senatore [LAUS](#) (PD) ribadisce che i contrasti all'interno della maggioranza rappresentano comunque un fattore di disorientamento. Rileva inoltre che, nonostante il testo base sia stato oggetto di forte propaganda mediatica da parte del Ministro del Lavoro, lo stesso Ministro non ha mai presenziato alle sedute della Commissione.

Ad avviso del senatore [LAFORGIA](#) (Misto-LeU), la valenza politica dell'illustrazione degli emendamenti sarebbe maggiormente garantita qualora avesse luogo a ridosso del voto sugli stessi.

La presidente [CATALFO](#) precisa che, ancorché non appaia una soluzione pienamente condivisibile, nulla osta al rinvio alla prossima seduta dell'illustrazione degli emendamenti.

La relatrice [MATRISCIANO](#) (M5S), nel rilevare che i tempi di esame risentono non solo del fitto calendario istituzionale della Commissione ma anche delle determinazioni della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, osserva che l'illustrazione delle proposte emendative (tra cui alcune, molto rilevanti, presentate dalla propria parte politica), è comunque un passaggio conoscitivo ad elevata valenza e non meramente formale.

Il senatore [FLORIS](#) (FI-BP) osserva che si potrebbe procedere, nell'odierna seduta, all'illustrazione delle proposte presentate dalle forze politiche di maggioranza.

Replica la presidente [CATALFO](#), ritenendo opportuno che l'illustrazione abbia luogo contestualmente per tutte le proposte ed articolo per articolo.

Il senatore [PATRIARCA](#) (PD), nel sottolineare nuovamente la difficile situazione politica all'interno della maggioranza, ribadisce l'opportunità di rinviare l'illustrazione degli emendamenti.

Il senatore [LAFORGIA](#) (Misto-LeU) insiste sulla necessità di non far trascorrere troppo tempo tra l'illustrazione e il voto degli emendamenti e lamenta l'assenza del rappresentante del Governo.

La presidente [CATALFO](#) ricorda che la relatrice è presente e potrebbe da subito iniziare a valutare nel merito le proposte emendative, qualora illustrate.

Il senatore [LAUS](#) (PD) chiede, a nome del Gruppo di appartenenza, che la Presidenza si attivi per garantire la presenza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ai lavori della Commissione.

Alla richiesta si associa il senatore [FLORIS](#) (FI-BP).

La presidente [CATALFO](#), apprezzate le circostanze, rinvia infine alla prossima seduta l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

1.3.2.1.5. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 116 (pom.) del 25/06/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

MARTEDÌ 25 GIUGNO 2019

116ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

[DE VECCHIS](#)

indi della Presidente

[CATALFO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Cominardi.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1354) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alle Commissioni 6a e 10a riunite. Esame. Parere favorevole)

La relatrice [CAMPAGNA](#) (M5S) si sofferma sulle disposizioni di più stretta competenza della Commissione. In particolare segnala l'articolo 3-*sexies*, che estende a regime, a decorrere dal 2023, un meccanismo di riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali già previsto per gli anni 2019-2021 (mentre resta escluso l'anno 2022), sopprime alcune modifiche alla disciplina sulla tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e dispone, insieme all'articolo 50, una riduzione, per gli anni 2023 e seguenti, del "Fondo per la revisione del sistema pensionistico attraverso l'introduzione di ulteriori forme di pensionamento anticipato e misure per incentivare l'assunzione di lavoratori giovani". Dà quindi conto dell'articolo 5, che interviene sulle agevolazioni in favore dei cosiddetti "lavoratori rimpatriati" e dei docenti e ricercatori che rientrano in Italia, dell'articolo 5-*bis*, che modifica il regime fiscale opzionale, che prevede l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF con aliquota al 7 per cento sui redditi (ivi compresi i trattamenti pensionistici) prodotti all'estero, e dell'articolo 5-*ter*, che esclude dalla base imponibile IRPEF alcuni contributi corrisposti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in favore di giovani di età non superiore a 30 anni, residenti in alcune Regioni e con riferimento a determinati progetti. La relatrice segnala poi l'articolo 16-*quinquies*, che specifica, tra l'altro, i termini di applicabilità ai contributi dovuti dagli iscritti alle forme di previdenza

obbligatoria gestite da enti di diritto privato delle norme relative al cosiddetto "saldo e stralcio", e l'articolo 26-*quater*, che introduce in via sperimentale, per gli anni 2019-2020, l'istituto del contratto di espansione per imprese aventi un organico superiore a 1.000 unità lavorative ed impegnate in processi di reindustrializzazione e riorganizzazione. Ricorda inoltre gli articoli 28-*bis* (che modifica le norme sul calcolo e sulla durata dell'ISEE con riferimento, tra l'altro, ad alcuni casi di variazione del reddito), 33 (che interviene in materia di facoltà assunzionali delle Regioni a statuto ordinario e dei Comuni e di procedure concorsuali per il reclutamento del personale educativo degli enti locali) e 39 (che, limitatamente al triennio 2019-2021, consente all'ANPAL di avvalersi di società *in house* del Ministero del lavoro già esistenti per l'implementazione degli strumenti necessari all'attuazione del Reddito di cittadinanza), nonché gli articoli 39-*bis* e 39-*ter*, relativi alla copertura finanziaria di incentivi ad assunzioni già previsti da norme vigenti.

Infine, la relatrice riferisce sulle rimanenti misure di interesse della Commissione: l'articolo 40 definisce alcuni ammortizzatori sociali per i soggetti la cui attività lavorativa sia stata impedita a seguito della chiusura di un tratto di strada della SS 3*bis* Tiberina E45 Orte-Ravenna; l'articolo 41 amplia la disciplina transitoria che consente la concessione della mobilità in deroga in favore di lavoratori già occupati in imprese operanti in aree di crisi industriale complessa; l'articolo 41-*bis* estende ad altre fattispecie di lavoratori esposti all'amianto l'ambito di applicazione della normativa che riconosce il diritto alla pensione di inabilità a prescindere dalla condizione di assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa; l'articolo 49-*bis* è inteso a rafforzare l'apprendimento da parte degli studenti delle competenze professionali richieste dal mercato del lavoro e a facilitare l'inserimento in esso dei giovani.

Conclusivamente, dopo aver segnalato l'imminente scadenza del provvedimento d'urgenza e l'avvenuto decorso del termine per la presentazione di emendamenti nelle Commissioni riunite 6a e 10a, competenti nel merito, propone di esprimersi favorevolmente sul testo in esame.

Il senatore [PATRIARCA](#) (PD), premesso che il testo ricomprende in modo confuso e raccogliuccio una serie di norme molto eterogenee tra loro, alcune delle quali aventi addirittura natura micro settoriale, tanto da renderlo una sorta di decreto "milleproroghe", si dice deluso dal complesso delle misure adottate, certamente non all'altezza della definizione molto evocativa di "decreto crescita" e del tutto insufficienti a rilanciare l'economia di un Paese in difficoltà, con gravi rischi per l'occupazione e una evidente fragilità della produzione industriale. In particolare, esprime preoccupazione per gli articoli che riguardano l'Alitalia, per la quale paventa il rischio di un disastro finanziario, l'INAIL, con un taglio delle risorse che peserà soprattutto sui controlli e la prevenzione, l'ILVA e la riduzione dei costi per le imprese, che pur condivisibili, partiranno però solo dal 2023.

Valuta invece con favore alcune disposizioni, soprattutto quelle riprese dalle politiche del precedente Governo, come nel caso della misura di sostegno denominata "Nuova Sabatini", della maggiorazione dell'ammortamento per beni strumentali nuovi e della deducibilità IMU dalle imposte sui redditi, degli investimenti cosiddetti Impresa 4.0, del *bonus* per efficientamento energetico e rischio sismico, della previsione del contratto di espansione, della promozione delle aggregazioni finanziarie al Sud. Chiede quindi al rappresentante del Governo informazioni sulla dismissione degli immobili pubblici, invitandolo a valutare con attenzione le possibili, e non volute, conseguenze delle norme sul rientro dei cervelli dall'estero e sul *bonus* energetico. Conclusivamente, annuncia il voto contrario del proprio Gruppo.

Il senatore [FLORIS](#) (FI-BP) lamenta il mancato rispetto istituzionale da parte dell'altro ramo del Parlamento, che ha lasciato al Senato pochissimi giorni per esaminare e approfondire un provvedimento molto complesso, che presenta diversi spunti di interesse per la Commissione, ma non stanziando risorse adeguate né individua una nuova politica industriale, fiscale e della famiglia. Segnala in particolare l'assenza di una misura sulla riduzione del cuneo fiscale, che pure avrebbe dovuto accompagnare il possibile varo di un provvedimento sul salario minimo orario, e l'esiguità degli stanziamenti per il rientro dei cervelli dall'estero. In conclusione, dopo essersi associato al senatore

Patriarca quanto all'elenco delle disposizioni positive, dichiara il voto di astensione del suo Gruppo.

Il senatore [BERTACCO](#) (*FdI*) si rammarica per il poco tempo a disposizione per un esame approfondito del provvedimento - che ha alcune norme condivisibili ma che definisce, per le caratteristiche di eterogeneità, *omnibus* - e preannuncia, in coerenza con il voto espresso dal suo Gruppo alla Camera dei deputati, un voto di astensione.

La senatrice [NISINI](#) (*L-SP-PSd'Az*) contesta le critiche espresse in particolare dal senatore Patriarca, rivendicando la scelta di varare misure per alcuni territori in particolare condizione di difficoltà, come nel caso della parte di provincia di Arezzo interessata dalla chiusura della E45 per il sequestro di un viadotto. Segnala con specifico favore le norme relative al contrasto all'evasione fiscale nel settore turistico, al rientro dai cervelli dall'estero e alla mini IRES e dichiara il voto favorevole del suo Gruppo.

Si associa la relatrice [CAMPAGNA](#) (*M5S*), che ribadisce il profondo valore delle norme volte a favorire la creazione di nuovi posti di lavoro.

Nessun altro chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la [PRESIDENTE](#) mette ai voti il parere favorevole della relatrice, che risulta approvato.

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante: "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c) della legge 13 luglio 2015, n. 107" (n. 86)

(Osservazioni alla 7a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 giugno.

La [PRESIDENTE](#) ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere le proprie osservazioni alla 7a Commissione entro il prossimo 9 luglio

I senatori [PATRIARCA](#) (*PD*) e [FLORIS](#) (*FI-BP*), in considerazione dell'andamento dei lavori della Commissione di merito e al fine di approfondire ulteriormente il testo in esame, chiedono di rinviare l'inizio della discussione generale.

Concorda la relatrice [NOCERINO](#) (*M5S*).

La [PRESIDENTE](#) rinvia quindi il seguito dell'esame dell'Atto.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(310) LAUS ed altri. - Istituzione del salario minimo orario

(658) Nunzia CATALFO ed altri. - Disposizioni per l'istituzione del salario minimo orario

(1132) NANNICINI ed altri. - Norme in materia di giusta retribuzione, salario minimo e rappresentanza sindacale

(1259) LAFORGIA. - Salario minimo e validità erga omnes dei contratti collettivi nazionali di lavoro

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 18 giugno.

La [PRESIDENTE](#) informa che i senatori del Gruppo 5 Stelle hanno sottoscritto tutti gli emendamenti a sua firma; preannuncia inoltre di aver riformulato l'emendamento 4.1 in un testo 2, pubblicato in allegato al resoconto. In attesa che la Commissione bilancio si esprima sul complesso degli emendamenti, invita i presentatori a procedere all'illustrazione.

Il senatore [LAUS](#) (PD), dopo aver assicurato che il suo Gruppo ha l'obiettivo di approvare il provvedimento al più presto, domanda se non sia più opportuno illustrare e votare gli emendamenti nella stessa seduta.

La [PRESIDENTE](#) chiarisce che le due fasi procedurali possono svolgersi nella stessa seduta così come in più sedute.

La senatrice [TOFFANIN](#) (FI-BP) chiede conto al rappresentante del Governo del passato annuncio del sottosegretario Durigon di rendere contestuale all'approvazione del provvedimento sul salario minimo orario il varo di una riduzione del cuneo fiscale. A fronte delle innumerevoli divisioni che caratterizzano il Governo, dell'assenza di una relazione tecnica e della mancanza dei pareri della Commissione bilancio, esprime perplessità sul prosieguo dell'esame nella seduta odierna.

La [PRESIDENTE](#) riconosce ai senatori il diritto di porre quesiti al Governo, ma ribadisce la possibilità di procedere oggi all'illustrazione degli emendamenti.

La senatrice [PARENTE](#) (PD) dà per illustrati tutti gli emendamenti del suo Gruppo. Ritiene tuttavia che la Commissione non possa procedere con i propri lavori su un tema che da un lato è oggetto costante del dibattito pubblico, ma sul quale la Commissione bilancio non si è ancora espressa.

Il senatore [FLORIS](#) (FI-BP) rinnova la richiesta al Governo di fornire delucidazioni in materia di taglio del cuneo fiscale.

La senatrice [PARENTE](#) (PD) si dichiara sconcertata per l'andamento dei lavori.

La [PRESIDENTE](#) rinvia il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

La [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta antimeridiana di domani, mercoledì 26 giugno, avrà inizio alle ore 9.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,15.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE
N. [658](#)

Art. 4

4.1 (testo 2)

[Catalfo](#), [Matrisciano](#), [Nocerino](#), [Campagna](#), [Auddino](#), [Botto](#), [Guidolin](#), [Romagnoli](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. - (*Contratti collettivi scaduti o disdettati*) - 1. Qualora, per scadenza o disdetta, manchi un contratto collettivo applicabile cui fare riferimento ai sensi degli articoli precedenti, il trattamento economico complessivo di riferimento è quello previsto dal previgente contratto collettivo fino al suo rinnovo. Il trattamento economico minimo orario previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro scaduto o disdettato non può comunque essere inferiore all'importo previsto dal comma 1 dell'articolo 2.

2. I trattamenti economici minimi di cui al comma 1 sono incrementati annualmente, a decorrere dal diciottesimo mese successivo alla data di scadenza o disdetta, sulla base delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato per i Paesi dell'Unione europea (IPCA), al netto dei valori energetici, rilevato nell'anno precedente. L'incremento di cui al presente comma non si applica ai contratti collettivi nazionali del personale alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, numero 165.».

1.3.2.1.6. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 117 (ant.) del 26/06/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MERCLEDÌ 26 GIUGNO 2019
117ª Seduta

Presidenza della Presidente
CATALFO

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Cominardi.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante: "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c) della legge 13 luglio 2015, n. 107" (n. 86)

(Osservazioni alla 7a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice **NOCERINO** (M5S) aggiorna la Commissione sui contenuti delle audizioni in corso di svolgimento presso la Commissione di merito, con particolare riferimento al tema dell'inquadramento professionale del personale destinato a garantire una adeguata formazione agli studenti con disabilità. In considerazione del tempo ancora disponibile per l'espressione delle osservazioni e dell'utilità di attendere la conclusione della fase istruttoria della 7a Commissione, propone un ulteriore rinvio della discussione del provvedimento.

Anche il senatore **FLORIS** (FI-BP), dopo aver sottolineato la carenza di organico del personale scolastico da dedicare ai circa 225.000 studenti che necessitano di supporto specifico, chiede un rinvio dell'esame fino al termine delle audizioni presso la Commissione competente, così da poter svolgere un più approfondito e consapevole esame dell'atto in oggetto.

La **PRESIDENTE** concorda con la richiesta e rinvia il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(310) LAUS ed altri. - Istituzione del salario minimo orario

(658) Nunzia CATALFO ed altri. - Disposizioni per l'istituzione del salario minimo orario

(1132) NANNICINI ed altri. - Norme in materia di giusta retribuzione, salario minimo e rappresentanza sindacale

(1259) LAFORGIA. - Salario minimo e validità erga omnes dei contratti collettivi nazionali di lavoro

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

La **PRESIDENTE** ricorda che nella seduta di ieri i senatori del Gruppo PD hanno rinunciato a illustrare i propri emendamenti.

Anche i senatori **FLORIS** (*FI-BP*) e **BERTACCO** (*FdI*) danno per illustrati tutti gli emendamenti dei rispettivi Gruppi, riservandosi di svolgere un intervento specifico durante l'esame delle proposte di modifica in Assemblea.

La **PRESIDENTE** illustra gli emendamenti a sua prima firma, i cui contenuti sono frutto delle audizioni svolte in Commissione.

L'emendamento 2.8 stabilisce che l'importo di nove euro al di sotto del quale il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) *leader* non può scendere è il trattamento economico minimo sancito dal contratto collettivo nazionale di riferimento individuato in base all'attività prevalente dei lavoratori dell'impresa e prevede una specifica esclusione per il lavoro domestico.

L'emendamento 3.2. contiene modifiche tecniche che chiariscono i criteri di individuazione del CCNL *leader* in presenza di una pluralità di CCNL applicabili in un medesimo o limitrofo settore produttivo e inserisce una disposizione transitoria che prende a riferimento ai fini salariali il CCNL *leader* come individuato ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge n. 549 del 28 dicembre 1995.

L'emendamento 4.1 (testo 2) intende tutelare la retribuzione dei lavoratori in caso di disdetta anticipata e unilaterale del CCNL da parte dell'impresa e nei casi patologici di mancato rinnovo contrattuale, prevedendo l'ultrattività dei trattamenti economici sanciti dai CCNL e il loro adeguamento annuale sulla base dell'Indice dei prezzi al consumo armonizzato (IPCA) fino al rinnovo. Più nello specifico, l'emendamento prevede che l'indicizzazione all'IPCA opererà dopo 18 mesi dalla disdetta o dal recesso e precisa che tale indicizzazione automatica non opera per i CCNL delle pubbliche amministrazioni.

L'emendamento 4.0.1 inserisce quattro nuovi articoli, dal 4-*bis* al 4-*quinquies*. In particolare, si prevede l'istituzione di una Commissione tripartita presso il Ministero del lavoro, con il compito di valutare annualmente e di proporre l'eventuale incremento del trattamento economico minimo orario di cui all'articolo 2, comma 1, di monitorare il rispetto della retribuzione complessiva proporzionata e sufficiente e di individuare settore per settore i CCNL *leader*; si individua una norma di raccordo con il codice dei contratti pubblici; si introduce un procedimento speciale di repressione delle condotte elusive datoriali attivabile dalle organizzazioni sindacali in caso di mancato pagamento del salario minimo; si rinvia a un decreto la razionalizzazione delle procedure di deposito dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

Infine, l'emendamento 5.2 precisa che, per i contratti scaduti o disdettati, le disposizioni del disegno di legge n. 658 si applicheranno a decorrere dal loro rinnovo e comunque entro 12 mesi dalla entrata in vigore del disegno di legge medesimo.

Incidentalmente il senatore **FLORIS** (*FI-BP*) ribadisce la richiesta al Sottosegretario di informazioni

sulla riduzione del cuneo fiscale, al fine di conoscere quanto questo inciderà sulla busta paga dei lavoratori.

Il sottosegretario COMINARDI si riserva di fornire al più presto al senatore Floris gli elementi richiesti ed assicura che la materia è oggetto di approfondimento da parte del Governo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

1.3.2.1.7. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 118 (pom.) del 02/07/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

MARTEDÌ 2 LUGLIO 2019

118ª Seduta

Presidenza della Presidente

[CATALFO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Cominardi.

La seduta inizia alle ore 16.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La presidente [CATALFO](#) avverte che per la seduta è stata richiesta la pubblicità dei lavori, ai sensi dell'articolo 33 del Regolamento del Senato, e che la Presidenza ha già fatto conoscere il proprio assenso. Dispone pertanto l'attivazione del circuito audiovisivo.

Prende atto la Commissione.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

La presidente [CATALFO](#) avverte che la documentazione riferita al disegno di legge n. 1122 (deleghe miglioramento PA), consegnata nel corso delle audizioni informali svoltesi nella seduta odierna dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, sarà resa disponibile sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina di Franco Bettoni a Presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) (n. 24)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, nonché dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994,

n. 479. Esame e rinvio)

La relatrice [PIZZOL](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra il *curriculum* del signor Franco Bettoni, sottolineando che il candidato è in possesso di un elevato e qualificato profilo professionale, nonché di una comprovata esperienza maturata in particolare ai vertici di associazioni nazionali che tutelano i disabili e i lavoratori mutilati e invalidi del lavoro, che lo rendono pienamente idoneo a ricoprire l'incarico di Presidente dell'INAIL.

In conclusione ne chiede formalmente l'audizione, ai sensi dell'articolo 47, comma 1-*bis*, del Regolamento.

Concorda la Commissione.

La presidente [CATALFO](#) avverte che l'audizione sarà programmata nei tempi più rapidi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1232) C.N.E.L. - Codice unico dei contratti collettivi nazionali di lavoro
(Discussione e rimessione all'Assemblea)

La senatrice [MATRISCIANO](#) (*M5S*) illustra i contenuti del disegno di legge n. 1232, composto di un solo articolo, che attribuisce al CNEL il compito di definire, in cooperazione con l'INPS, il codice unico di identificazione dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro nazionali, depositati e archiviati, attribuendo una sequenza alfanumerica a ciascun contratto o accordo collettivo. Il testo prevede inoltre che il suddetto codice alfanumerico sia adoperato anche dall'INPS, nell'applicazione della norma generale, secondo cui la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, e che il nuovo sistema di codifica sia inserito dall'INPS stesso nella definizione della compilazione digitale dei flussi delle denunce retributive e contributive individuali mensili, con relativo obbligo del datore di lavoro di indicare per ciascuna posizione professionale il codice riferibile al contratto o accordo collettivo applicato.

La presidente [CATALFO](#) (*M5S*) comunica che è stata avanzata da parte dei senatori Mariassunta Matrisciano, Auddino, Elena Botto, Antonella Campagna, De Vecchis, Barbara Guidolin, Simona Nocerino, Nadia Pizzol e Romagnoli una richiesta di rimessione all'Assemblea del disegno di legge in titolo. Poiché la richiesta risulta appoggiata da un numero di componenti della Commissione superiore ad un quinto, dispone che l'esame prosegua in sede referente, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del Regolamento del Senato.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(310) LAUS ed altri. - Istituzione del salario minimo orario
(658) Nunzia CATALFO ed altri. - Disposizioni per l'istituzione del salario minimo orario
(1132) NANNICINI ed altri. - Norme in materia di giusta retribuzione, salario minimo e rappresentanza sindacale

(1259) LAFORGIA. - Salario minimo e validità erga omnes dei contratti collettivi nazionali di lavoro

(1232) C.N.E.L. - Codice unico dei contratti collettivi nazionali di lavoro

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 310, 658, 1132 e 1259, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1232 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 26 giugno.

La **PRESIDENTE** propone di acquisire in sede referente l'attività finora svolta in sede redigente per il disegno di legge n. 1232 e che il suo esame si svolga congiuntamente a quello dei disegni di legge nn. 310, 658, 1132 e 1259.

Conviene la Commissione.

La presidente **CATALFO** fa presente che sul complesso degli emendamenti non è ancora pervenuto il prescritto parere da parte della Commissione bilancio.

Il senatore **LAUS** (PD), a fronte del perdurare del ritardo nell'espressione del parere da parte della Commissione Bilancio, del quale chiede conto, giudica del tutto inappropriata la fretta posta ai senatori in occasione dell'illustrazione degli emendamenti.

La **PRESIDENTE** contesta il giudizio del senatore Laus, ricordando che alla fase di illustrazione degli emendamenti, peraltro non ancora conclusa, sono state dedicate diverse sedute e che il tema del salario minimo orario sta ricevendo un adeguato spazio in ogni fase procedurale. Assicura poi che prenderà gli opportuni contatti con il Presidente della Commissione bilancio e che si farà portavoce delle esigenze della Commissione.

Il senatore **NANNICINI** (PD) rileva con rammarico come nel dibattito pubblico ci si concentri esclusivamente sull'entità del salario minimo orario, a discapito di altri argomenti estremamente rilevanti che pure sono oggetto dei provvedimenti in esame. In considerazione della congiunzione di un nuovo disegno di legge, chiede se, al di là dell'aspetto meramente formale, da parte della maggioranza e del Governo ci sia anche l'intenzione di aprire un confronto in Parlamento con le forze di opposizione sui temi più ampi della contrattazione, delle relazioni industriali e della rappresentanza.

Si associa il senatore **LAUS** (PD), che chiede al rappresentante del Governo la posizione dell'Esecutivo sul tema della rappresentanza.

Il senatore **PATRIARCA** (PD) chiarisce che la decisione dei senatori del suo Gruppo di rinunciare all'illustrazione degli emendamenti aveva natura esclusivamente politica, al pari di quella dei senatori della Lega, che in precedenza hanno ritirato quelli a loro firma; ciò anche in considerazione della mancata individuazione di un *iter* definito, in assenza del parere della Commissione bilancio e di un accordo all'interno delle forze di Governo. In conclusione, auspica l'apertura di un dialogo con la maggioranza sui temi oggetto dei provvedimenti e manifesta perplessità sull'ipotesi che questi possano passare all'esame dell'Aula, così come previsto dal relativo calendario, a partire dal 23 luglio.

Il sottosegretario **COMINARDI** chiarisce che il tema del salario minimo orario, sul quale è in corso una interlocuzione tra le forze di Governo, che presentano diverse sensibilità sul tema, viene affrontato in modo autonomo rispetto a quello della rappresentanza sindacale, che risale nel tempo e richiede comunque adeguati approfondimenti per la sua complessità e delicatezza, anche per il numero di soggetti interessati.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [PATRIARCA](#) (PD) chiede quali saranno i tempi per la votazione dello schema di osservazioni sull'Atto di Governo n. 86, sul quale la Commissione di merito ha ancora in corso audizioni.

La senatrice [NOCERINO](#) (M5S), relatrice sull'Atto n. 86, fa presente che le ulteriori audizioni programmate non interesseranno le parti di competenza della Commissione lavoro. Ritiene quindi che si possa procedere al voto in tempi brevi.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLE ULTERIORI SEDUTE DELLA SETTIMANA

La presidente [CATALFO](#) avverte che l'ordine del giorno delle sedute della settimana è integrato con l'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 1374, di conversione in legge del decreto-legge n. 59 del 2019, recante misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.

1.3.2.1.8. 11^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 124 (pom.) del 16/07/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)
MARTEDÌ 16 LUGLIO 2019
124^a Seduta

Presidenza della Presidente
[CATALFO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Fantinati.

La seduta inizia alle ore 14,35.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

La presidente [CATALFO](#) avverte che la documentazione riferita al disegno di legge n. 1338 (Delega semplificazione e codificazione in materia di lavoro), consegnata nel corso delle audizioni informali svoltesi nella seduta odierna dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, sarà resa disponibile sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [PATRIARCA](#) (PD) interviene per conoscere la tempistica dell'esame dei disegni di legge n. 1122 (deleghe miglioramento della Pubblica amministrazione), n. 1187 (istituzione Commissione di inchiesta sulle case famiglia) e nn. 1387 (Rendiconto 2018) e 1388 (Assestamento 2019). In particolare, con riferimento al disegno di legge n. 1122, segnala l'opportunità di svolgere le varie fasi procedurali, a partire da quella della discussione generale, senza interruzioni, soprattutto tenendo conto del calendario dei lavori dell'Assemblea. Infine, sollecita il giudizio della Presidente circa la lettera con la quale, insieme ad altri due senatori, ha chiesto il coinvolgimento diretto dell'Ufficio parlamentare di bilancio per consentire al Parlamento di effettuare proprie analisi sull'attuazione delle due misure di *welfare* introdotte dal decreto-legge n. 4 del 2019, il Reddito di cittadinanza e "Quota 100".

La [PRESIDENTE](#) ricorda che la programmazione dei lavori sul disegno di legge n. 1122 era stata affrontata nell'ultimo Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, nel quale si era anche ipotizzato di stabilire il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno per l'ultima settimana utile prima della pausa estiva. Informa quindi di aver ricevuto

rassicurazioni da parte del Ministro di riferimento circa l'assenza di problematiche che possano rallentare l'*iter* dell'esame del provvedimento e avverte che comunque nella seduta odierna dovrà avere inizio la discussione generale, il cui svolgimento era già stata posticipato per andare incontro alle varie esigenze manifestate dalle opposizioni. Assicura comunque ai componenti della Commissione che sarà sua cura prendere gli opportuni contatti con il Governo e con la Presidenza del Senato per conoscere i tempi di discussione in Aula.

Evidenzia quindi l'urgenza dell'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 1187, anche per la gravità dei casi di cronaca emersi recentemente, nonché dei disegni di legge nn. 1387 e 1388, che sono stati calendarizzati per la discussione in Assemblea a partire dalla prossima settimana.

Si riserva infine di valutare la lettera cui ha fatto riferimento il senatore Patriarca, segnalando tuttavia che del monitoraggio dei dati amministrativi si occupa già l'INPS, che eventualmente potrà essere convocato in audizione per illustrare la situazione.

Il senatore [FLORIS](#) (FI-BP), dopo aver condiviso l'intervento del senatore Patriarca, stigmatizza la mancata applicazione dell'articolo 53 del Regolamento, secondo il quale i lavori del Senato sono organizzati secondo il metodo della programmazione ed alle attività delle Commissioni devono essere riservate due settimane ogni mese, non coincidenti con i lavori dell'Assemblea.

La [PRESIDENTE](#) si dichiara consapevole delle conseguenze dell'ultimo calendario dei lavori del Senato sui lavori delle Commissioni. Anticipa quindi l'intenzione di sottoporre alla fine della seduta alla Commissione l'opportunità di richiedere alla Presidenza del Senato una specifica deroga per l'esame di alcuni provvedimenti anche in giorni di attività parlamentare.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(1387\)](#) *Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2018*

[\(1388\)](#) *Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2019*

(Pareri alla 5a Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Illustra congiuntamente i provvedimenti, per le parti di competenza, la relatrice [CAMPAGNA](#) (M5S), che ricorda le variazioni apportate al bilancio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che determinano una riduzione della spesa pari a 754,5 milioni di euro per il 2019, per una spesa complessiva dello stato di previsione del Ministero, in termini di competenza, pari a 133.942,5 milioni, di cui 133.886,5 milioni relativi alla spesa corrente e 56,0 milioni al conto capitale.

Dopo aver menzionato le variazioni di cassa per il 2019, evidenzia che quelle proposte in termini di competenza sono connesse alle esigenze emerse dall'effettivo svolgimento della gestione dell'Amministrazione, mentre la dotazione di residui passivi nel 2019, con riferimento allo stato di previsione del Ministero medesimo, è pari a 35.316,5 milioni di euro. Conclusivamente propone l'espressione di un parere favorevole su entrambi i disegni di legge.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

[\(1187\)](#) *ROMEO ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori. Disposizioni in materia di diritto del minore ad una famiglia*

(Parere alle Commissioni 1a e 2a riunite. Esame e rinvio)

La presidente [CATALFO](#) (M5S), in qualità di relatrice, introduce il disegno di legge, che propone di istituire una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo

familiare che accolgono minori e reca disposizioni in materia di diritto del minore ad una famiglia. In premessa ricorda che, secondo quanto riportato nella relazione illustrativa, il provvedimento tiene conto in particolare dei contenuti del Documento approvato dalla Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza nella seduta del 17 gennaio 2018, a conclusione dell'indagine conoscitiva sui minori «fuori famiglia» (Doc. XVII-bis, n. 12).

Passa quindi all'esame del testo, soffermandosi sull'articolo 1, che istituisce la Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori, sull'articolo 2, che ne stabilisce la composizione, e sull'articolo 3, che ne indica i compiti. Richiama poi il contenuto dell'articolo 4, che disciplina l'attività della Commissione, dell'articolo 5, che disciplina l'acquisizione, da parte della stessa, di copie di atti e documenti, e dell'articolo 6, in materia di obbligo al segreto.

Il successivo articolo 7, oltre a stabilire che l'attività e il funzionamento della Commissione saranno disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori, reca norme in materia di pubblicità delle sedute e di risorse, in termini di personale, locali e strumentazioni, nonché finanziarie, per il funzionamento della Commissione stessa, e di collaborazioni.

La relatrice evidenzia infine che l'articolo 8 amplia le cause di incompatibilità dei giudici onorari minorili, l'articolo 9 reca disposizioni in materia di affidamento di minori e accertamento della situazione di abbandono degli stessi, mentre l'articolo 10 rinviava ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi di concerto anche con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, l'individuazione di linee guida per la definizione degli *standard* minimi dei servizi e dell'assistenza che devono essere forniti dalle comunità di tipo familiare che accolgono minori e i criteri per la determinazione dei contributi pubblici da erogare per le prestazioni rese dalle comunità, nonché le modalità di monitoraggio e rendicontazione dell'utilizzo delle relative risorse.

Il senatore [DE VECCHIS](#) (*L-SP-PSd'Az*) richiama i recenti fatti di cronaca che hanno coinvolto la rete dei servizi sociali e il sistema degli affidi a Bibbiano, in provincia di Reggio nell'Emilia. Giudica quindi con favore il provvedimento perché ritiene che una Commissione di inchiesta - che a suo parere andrebbe istituita per ogni singolo episodio di violenza su minori del genere - possa approfondire la tematica delle case famiglia e stabilire l'unicità o meno del caso all'attenzione dell'autorità giudiziaria. Paventa infatti il rischio che possano emergere altri casi di maltrattamento dato che troppo spesso i minori sono preda di interessi economici e dell'egoismo degli adulti. Conclude ribadendo il favore del suo Gruppo al provvedimento in esame.

Il senatore [FLORIS](#) (*FI-BP*), anche in considerazione dei gravissimi casi di maltrattamento emersi negli ultimi tempi, manifesta apprezzamento per la proposta di istituire una Commissione di inchiesta sulle case famiglia. Ricorda peraltro che la senatrice Ronzulli, presidente della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, ha presentato sulla materia il disegno di legge n. 1389, recante disposizioni in materia di diritto di bambini e adolescenti ad una famiglia e per la vigilanza e la tutela dei minori "fuori famiglia".

Si dichiara quindi convinto che la sensibilità dei futuri componenti della Commissione, in un lavoro sinergico con la Commissione guidata dalla senatrice Ronzulli, potrà incidere sul fenomeno della violazione dei diritti dei minori, che rappresentano, insieme agli anziani, i soggetti più fragili e a rischio della società.

Il senatore [BERTACCO](#) (*FdI*) si dichiara soddisfatto per la proposta in esame e per la pronta risposta del Parlamento ai casi recenti di maltrattamento di minori, che a suo parere nel meccanismo complessivo degli affidi sono il soggetto comunque più debole e meno considerato.

Infine, esprime apprezzamento per l'articolo 8 del provvedimento, che estende i casi di incompatibilità dei giudici onorari minorili.

Il senatore [PATRIARCA](#) (PD) si associa alla generale condivisione del provvedimento, che ritiene anche una occasione per monitorare ed evidenziare i buoni risultati complessivi ottenuti dall'istituto dell'affido, che ha fatto dell'Italia un Paese all'avanguardia nel campo della tutela dei minori. Invita infine la Commissione a valutare l'opportunità di inserire nel parere, relativamente al Capo II, un riferimento alla giustizia minorile.

Il senatore [LAFORGIA](#) (Misto-LeU) esprime il suo favore per l'iniziativa in esame e anche l'auspicio che la sede della Commissione di inchiesta sia occasione di vero confronto e di produzione di risultati nel merito e non di scontro e di strumentalizzazione politica, anche perché i responsabili di eventuali reati dovranno essere giudicati a prescindere dalla loro appartenenza partitica. Invita quindi a non criminalizzare l'intera infrastruttura dei servizi sociali, pur a fronte di inefficienze e alcune opacità, e ad allargare lo sguardo alla parte debole della società, quella dei minori, sia di quelli strappati alle famiglie sia di quelli che vivono in condizione di povertà e che il Reddito di cittadinanza non è stato capace di raggiungere.

Il senatore [ROMAGNOLI](#) (M5S) condivide le parole del senatore Laforgia sulla necessità di evitare qualsiasi strumentalizzazione politica e richiama alcuni dati relativi al numero di adozioni e al giro di denaro connesso. Apprezza quindi l'iniziativa legislativa, convinto che la Commissione di inchiesta potrà far luce su eventuali problematiche legate all'istituto dell'affido e far magari emergere altri possibili casi di maltrattamenti a danno di minori.

La senatrice [PIZZOL](#) (L-SP-PSd'Az) si sofferma a sua volta sull'articolo 8 del provvedimento e richiama l'attenzione dei Commissari sui temi della limitazione dei poteri dei servizi sociali e della adottabilità dei bambini appena nati.

La [PRESIDENTE](#) esprime grande soddisfazione per l'attenzione mostrata dai componenti della Commissione a un tema che le sta particolarmente a cuore e ricorda che alcuni aspetti del provvedimento sono di diretta competenza della Commissione, che potrà essere quindi un punto di riferimento per l'attività delle Commissioni di merito, che - assicura - verrà seguita con molta attenzione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1122) Deleghe al Governo per il miglioramento della pubblica amministrazione

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 luglio.

Il senatore [PATRIARCA](#) (PD) in premessa anticipa che svolgerà un intervento di carattere generale, riservandosi di prendere eventualmente la parola in seguito per alcune integrazioni.

Ribadendo alcune valutazioni già espresse in occasione dell'esame di altri provvedimenti qualificanti dell'azione politica del Governo, come il disegno di legge n. 920 ("concretezza") e il decreto-legge n. 4 del 2019 su Reddito di cittadinanza e "Quota 100", esprime perplessità per il mancato avvio di un monitoraggio sulla recente legge Madia (legge n. 124 del 2015), che avrebbe permesso di comprenderne lo stato di attuazione e gli eventuali punti deboli e di intervenire di conseguenza. Invece è stata preferita la strada di una nuova riforma organica, che sembra rimettere in discussione il pregresso per ricominciare da zero, provocando confusione e trasmettendo incertezza alla complessa macchina amministrativa.

Giudica la delega eccessivamente ampia, con punti anche condivisibili, ma generici e impegnativi, con il rischio che l'*iter* complessivo dei decreti legislativi da emanare non si concluda per la fine della legislatura.

Segnala quindi che la clausola di invarianza finanziaria per l'attuazione delle disposizioni della legge e dei decreti legislativi da essa previsti appare poco verosimile a fronte di quanto espressamente previsto dal testo, ossia una premialità degli enti, l'introduzione di nuove dotazioni informatiche, il varo di commissioni varie e le nuove capacità professionali richieste, elementi che fanno pensare a costi per la formazione o per il coinvolgimento di personale esterno.

Riscontra poi una centralizzazione delle funzioni a discapito degli enti locali e delle autonomie, con il rischio di incostituzionalità delle disposizioni interessate, come peraltro già accaduto per quella parte della legge Madia che prevedeva che i decreti legislativi attuativi fossero adottati previa acquisizione del parere reso in sede di Conferenza unificata, anziché previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni. Invita quindi la maggioranza a procedere con cautela in merito, anche perché la centralizzazione non favorirebbe la valorizzazione delle risorse e il miglioramento dell'efficienza della Pubblica amministrazione.

In merito alla dirigenza ritiene si compia un passo indietro rispetto alla riforma precedente, sia perché si rinnovano i comparti, a danno della mobilità e della flessibilità, sia perché si mette a rischio la sua autonomia. Relativamente ai contratti invece si chiede come mai si intenda rimettere in discussione il rapporto tra Pubblica amministrazione e sindacati, che era stato risolto con il decreto legislativo n. 75 del 2017.

Infine, si domanda quale sia la *ratio* dell'estensione del giuramento, prevista dall'articolo 2, visto che il senso di appartenenza non dipende certo da quell'atto solenne, ma dalla qualità del servizio che si offre ai cittadini e alle imprese.

La senatrice [TOFFANIN](#) (*FI-BP*) richiama le varie riforme della Pubblica amministrazione che si sono succedute dal 1979 a oggi e i numerosi decreti legislativi che hanno fatto seguito all'approvazione della legge Madia nel 2015.

Giudica quindi la riforma in esame importante e riduttiva allo stesso tempo, perché si pone obiettivi ambiziosi ma manca di una visione globale ed evita di affrontare, insieme ai temi del *turnover*, della dirigenza, della mobilità e della contrattazione collettiva, anche quello di una rivisitazione totale della Pubblica amministrazione, che è carente in servizi, infrastrutture, digitalizzazione e comunicazione tra banche dati.

Concorda con il senatore Patriarca sul rischio di accentramento, per esempio in materia di controlli e di concorsi, ed esprime perplessità su alcune deleghe, che a suo parere avrebbero avuto bisogno dell'intervento diretto del Parlamento, e sui tempi previsti per esercitarle, anche a fronte dei grandi ritardi del Governo nell'emanazione dei decreti attuativi in generale.

Chiede quindi al rappresentante dell'Esecutivo che fine faranno gli organismi che attualmente si occupano di controlli e valutazione e gli manifesta l'esigenza di tenere presenti le esigenze dei territori. Relativamente alla dirigenza invita a non concentrarsi solo sul tema dei controlli, ma a considerare le difficoltà di chi lavora su più sedi e ha bisogno di flessibilità negli orari di lavoro.

Conclude sollecitando il Governo a varare davvero uno snellimento e una sburocratizzazione della Pubblica amministrazione, nonché ad operare per un rinnovamento delle competenze al fine di offrire un servizio sempre più efficiente alle imprese e ai cittadini.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il seguito dell'esame è rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

La presidente [CATALFO](#) avverte che l'ordine del giorno delle ulteriori sedute della settimana è integrato con l'esame in sede consultiva per il parere alla 2a Commissione del disegno di legge n. 755,

recante modifiche al procedimento monitorio ed esecutivo per la effettiva realizzazione del credito, per il parere alla 7a Commissione del disegno di legge n. 1372, recante deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione, e per il parere alla 6a Commissione del disegno di legge n. 1412, di conversione in legge del decreto-legge 11 luglio 2019, n. 64, recante modifiche al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56.

La Commissione prende atto.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

In considerazione del calendario dei lavori del Senato delle prossime settimane, la [PRESIDENTE](#) sottopone alla Commissione l'opportunità di richiedere alla Presidenza del Senato una specifica deroga per poter esaminare anche nei giorni di attività parlamentare alcuni provvedimenti di particolare rilievo per la Commissione.

La senatrice [TOFFANIN](#) (*FI-BP*), consapevole delle esigenze delle altre Commissioni, non contesta la decisione di integrare l'ordine del giorno con l'esame in sede consultiva di nuovi disegni di legge - nello specifico gli Atti Senato nn. 755, 1372 e 1412 -, ma esprime la totale contrarietà del suo Gruppo a richiedere una deroga alle limitazioni stabilite il 28 maggio scorso dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentare per eventualmente esaminare il disegno di legge nn. 658 e connessi sul salario minimo orario, in quanto la situazione di stallo che si è venuta a creare per la mancanza della relazione tecnica è da attribuire esclusivamente alle divisioni interne alla maggioranza di Governo.

Si associano i senatori [PATRIARCA](#) (*PD*) e [BERTACCO](#) (*FdI*).

All'esito del dibattito, la [PRESIDENTE](#) si riserva di prendere una decisione in merito nei prossimi giorni.

La seduta termina alle ore 15,55.

